

Relazione di Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra – Dolina Glinščica nel Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina.

Sommario

Premessa	3
Contenuti dell'Adeguamento	4
a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati.....	8
Coerenza con gli obiettivi del PPR	8
Coerenza con gli obiettivi della parte statutaria del PPR	8
Coerenza con gli obiettivi della parte strategica del PPR	8
Coerenza con gli obiettivi di qualità della Scheda di Ambito n.11 – Carso e Costiera orientale.....	9
Coerenza con la disciplina d'uso della Scheda di Ambito n.11 – Carso e Costiera orientale	12
Relazioni tra il PCS e le tutele dell'All. 42 PPR – Scheda dei Beni Dichiarati di notevole interesse pubblico: Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina	15
1. Per il “Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra”	15
2. Per il “Paesaggio dei borghi sul torrente Rosandra”	27
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 - Coerenza con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati	31
Zona di interesse archeologico V9 - Caverna degli Orsi (all.5 PPR)	32
c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004	33
Zona di interesse archeologico U26 - Castelliere di Monte Carso (All. 4 PPR)	33
Zona di interesse archeologico U27 – Acquedotto di Bagnoli (all. 4 PPR)	33
Zona di interesse archeologico U28 - Tumulo del Monte Cocusso-Velika Groblja (all. 4 PPR)	34
Zona di interesse archeologico U29 - Sito di Mala Grociana-Malagročanica; (all. 4 PPR).....	35
ALTRE TUTELE PRESENTI.....	35
Alberi monumentali: Cerri presso Monte Carso.....	35
Beni immobili di valore culturale - parte II del Codice dei beni culturali art. 10 (ex lege)	36
Altre emergenze storico-culturali individuate dal PCS	37
Proposte di modifica alle tavole del PCS adottato:	39
Tav 1 Corografia della Riserva	39
Tav 2 Corografia delle modifiche di perimetro intercorse	39
Tav 3 Zonizzazione della Riserva.....	39
Tav 4 Carta della situazione catastale con zonizzazione	39

Tav 5 Carta degli habitat di interesse comunitario e interesse prioritario Natura 2000 con zonizzazione	39
Tav 6 Viabilità, sentieristica e sistema della sosta.....	39
Tav 7 Interventi di sviluppo e interazioni territoriali	39
Tav 8 Carta delle cavità naturali di particolare valore naturalistico-ambientale o storico-paleontologico	39
Tav 9 Carta degli habitat FVG	39
Tav 10 Carta degli habitat Natura 2000.....	39
Tav 11 PPR Parte statutaria-1	39
Tav 12 PPR Parte statutaria-2	40
Tav 13 PPR Parte strategica e ulteriori siti di interesse storico culturale.....	40
Tav 14 Altri vincoli	40
Tav 15 Carta Geomorfologica e Geositi	40
Tav. 16 Carta delle Acque	41
Tabella di sintesi delle modifiche apportate in fase istruttoria:.....	42
Elementi funzionali alla conformazione	44

Premessa

Il Piano di conservazione e sviluppo (PCS) della Riserva naturale regionale della Val Rosandra - Dolina Glinščice è previsto dalla LR 42/1996. L'Organo gestore è il Comune di San Dorligo della Valle.

Con nota dd 09.03.2022 assunta al prot. AGFOR-GEN-2022-0016600-A il Comune di San Dorligo della Valle Občina Dolina ha trasmesso al Servizio biodiversità:

- la delibera di consiglio n. 38/c di data 16.11.2021 con cui il Consiglio comunale ha adottato all'unanimità il Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva naturale regionale della Val Rosandra-Dolina Glinščice;
- la delibera di giunta n. 122/g di data 9.12.2021 con cui la giunta comunale ha concluso che il PCS non è da assoggettare a VAS;
- le sei relazioni e le quattordici tavole del Piano in formato PDF, modificate in seguito all'accoglimento da parte del consiglio delle opposizioni/osservazioni e secondo le prescrizioni/pareri ricevuti dai soggetti competenti durante il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Si tratta di un piano complesso che definisce nuove previsioni e regolamentazioni in circa il 31% del territorio comunale, costituendo variante alla pianificazione di livello comunale e pertanto assume un valore di piena operatività relativamente all'area interna al perimetro della Riserva.

Il PCS è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi (cfr. art. 2 delle Norme di attuazione R4 del PCS):

- conservazione delle caratteristiche ecologiche, di biodiversità, floristiche e vegetazionali, faunistiche e geomorfologiche;
- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-zootecnico, promuovendo anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico-culturale ed archeologico;
- promozione di attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento all'agricoltura, all'accoglienza agri-eco turistica, al turismo naturalistico;
- definizioni dei punti di accesso, della viabilità e sentieristica all'interno della Riserva;
- individuazione delle forme di incentivazione e incoraggiamento per il mantenimento delle attività tradizionali legate all'uso del territorio.

Il Piano suddivide il territorio in tre principali zone in base ai valori naturalistici, paesaggistici, sociali e culturali presenti e ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e d'uso delle risorse:

- Zona RN di tutela naturalistica, in cui l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e risultano di preminente interesse scientifico;
- Zona RG di tutela generale, con molteplici valenze naturali e storiche, in cui è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;
- Zona RP destinata ad infrastrutture e strutture funzionali alla riserva che corrisponde a porzioni di territorio poste ai margini della Riserva o a ridosso di aree antropizzate o di centri abitati o singoli edifici da restaurare e destinare alle finalità della Riserva, per le quali sono previsti interventi di miglioramento al fine di promuovere la vita sociale, ricreativa, turistica e culturale in modo integrato con la fruizione dell'area protetta.

Queste sono suddivise ulteriormente in sottozone, ciascuna delle quali trova una specifica disciplina nelle Norme Tecniche.

Il Piano prevede inoltre specifici interventi (Allegato R3 – Schede degli interventi) per le diverse zone e sottozone che completano il quadro pianificatorio e vincolistico della Riserva. Gli interventi sono suddivisi in Misure su habitat, flora e fauna, Misure per la tutela geomorfologica, Gestione e sviluppo agricolo-forestale, Elementi attrattori

(acquisizione, ripristino, riqualificazione, marketing), Fruibilità della Riserva (percorsi, aree attrezzate, segnaletica, viabilità interna) e Accessibilità alla Riserva (aree a parcheggio, viabilità esterna).

L'approvazione del PCS richiede ai termini di legge:

- la verifica di adeguamento al piano paesaggistico regionale, in qualità di piano conformativo del territorio;
- l'acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette.

Il PCS in esame ha introdotto un perimetro definitivo modificato rispetto a quello provvisorio istitutivo.

Vista la richiesta di modifica adottata dall'Organo Gestore, la Regione ha provveduto a:

- modificare il perimetro della riserva ai sensi dell'art.17 della LR 42/1996 (DPRReg 27.07.2022)
- promuovere l'attività di aggiornamento del piano paesaggistico in vigore per rendere possibile l'adeguamento allo stesso.

Nell'ambito di tale attività di aggiornamento, il Comitato paritetico per la progettazione del PPR (di seguito "Comitato paritetico") ha dato **parere favorevole** alla modifica dei documenti di PPR:

- con riferimento al **perimetro**, in data **24.10.2022**;
- con riferimento alla **vestizione dei "paesaggi"** del decreto di interesse pubblico, in data **19.04.2023** (La vestizione ha assegnato il paesaggio di "riserva" al solo territorio ricompreso nel perimetro modificato, provvedendo altresì alla progettazione paesaggistica dei territori non più ricompresi in riserva).
- il servizio competente ha condotto l'attività di partecipazione prevista che non ha riscontrato osservazioni.

Il PCS potrà essere definitivamente approvato solo successivamente alla approvazione della variante al PPR recante i contenuti già approvati dal Comitato paritetico (perimetro e vestizione del paesaggio di Riserva), su cui si basa la presente relazione di adeguamento e previo parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve Regionali, ai sensi dell'art. 8 della LR 42/1996.

Il Servizio Biodiversità, con il contributo del Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, ha condotto sul PCS la verifica di adeguamento come prevista dal DPRReg 0126/2022 "Regolamento di attuazione della parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57quater, comma 6, e 61, comma 5 lettera C), della LR 23 febbraio 2007, n.5 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale".

La verifica ha rilevato la necessità di modificare in parte gli elaborati del PCS adottato; l'elenco delle modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento ed il riferimento alle vigenti disposizioni che le rendono necessarie sono contenute nella presente relazione di adeguamento, evidenziate con **"MOD_XX"** da 0 a 26.

MOD_00 è la modifica al perimetro della Riserva citata in premessa.

La presente Relazione di adeguamento dà altresì conto delle motivazioni.

Gli elaborati del PCS così come modificati in sede istruttoria e l'elenco delle modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento paesaggistico sono stati condivisi con il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica nel corso di un incontro tenutosi il 04.07.2023.

Gli elaborati di PCS così come modificati e integrati da istruttoria regionale vengono pertanto sottoposti ai competenti organi del Ministero per l'espressione del parere di competenza.

Contenuti dell'Adeguamento

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 della LR 42/96 e s.m.i., il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello.

Ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007, **l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:**

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti come individuati dal PPR in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

Il PCS interessa territori su cui insistono diverse tutele paesaggistiche:

L'intero territorio della Riserva ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 19 (**Immobili e aree di notevole interesse pubblico**) delle NTA del PPR.

1) **Art. 136, comma 1, lett. a)** del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/1939, art. 1, numero 1): - Deliberazione della Giunta Regionale dd. 13/09/1996 n° 4046: L. 1497/1939, articolo 1 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque **cavità naturali** del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 1497/1939, nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste. Le cavità naturali che ricadono nell'ambito sono:

- Antro di Bagnoli (Bagnoli della Rosandra-S. Dorligo della Valle Dolina) Sigla Cat. Reg. Grotte: 76-105 VG;
- Grotta delle Gallerie (Draga s. Elia-S. Dorligo della Valle Dolina) Sigla Cat. Reg. Grotte: 290- 420 VG;
- Fessura del Vento (Draga s. Elia-S. Dorligo della Valle Dolina) Sigla Cat. Reg. Grotte: 930-4139 VG.

2) **Art. 136, comma 1, lettere c) e d)** del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4):

Avviso G.M.A. n° 22 dd. 26 marzo 1953: Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di San Dorligo della Valle di cui comma 2, lettera d): Val Rosandra; S. Servolo. L'elenco privo di motivazioni esplicite riportando bellezze naturali d'insieme che riguardano esclusivamente gli ambiti della Val Rosandra e di S. Servolo (quest'ultimo amministrato all'epoca dal Governo Militare Alleato, ma ora ricadente interamente nel territorio della Repubblica di Slovenia) ha sottolineato implicitamente la necessità di attribuire un valore di matrice naturalistica, storico strategica ed ambientale rispetto al territorio circostante compreso nel medesimo comune e, pertanto, meritevole di un maggior grado di tutela.

D.M. 17 dicembre 1971: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di S. Dorligo della Valle, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972. Villaggi di San Giuseppe della Chiusa, Sant'Antonio in Bosco, San Lorenzo, Crogole, Bottazzo e Grozzana sita nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle. Per l'area delimitata dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1971 viene: "Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché viene a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza. La medesima, accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprende pure numerosi belvederi accessibili, dai quali è consentita la vista dell'altipiano. In essa vi sono inoltre compendi architettonici di singolare caratteristica, nonché, tra alcuni reperti archeologici, i castellieri dei monti Carso e San Michele, di rilevante interesse preistorico. Sono da citarsi in particolare i belvederi di Moccò e San Lorenzo, che permettono un'ampia visuale della regione carsica. Meritano di venir tutelati pure i villaggi di S. Giuseppe della Chiusa, S. Antonio in Bosco, S. Lorenzo, Crogole, Bottazzo e Grozzana, compresi in dette zone, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale" La ricognizione dell'area tutelata paesaggisticamente ha condotto all'individuazione di differenti paesaggi connotati dalla peculiare presenza di caratteri identitari e distintivi, caratterizzati da diversi livelli di trasformabilità e diverse esigenze di tutela.

Nell'ambito dell'elaborazione del PPR i beni sono stati vestiti con la **scheda all'allegato 42** del PPR medesimo.

L'ambito di indagine rientra nel "**Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra**".

Il PPR detta - nelle "Schede dei Beni dichiarati di notevole interesse pubblico" - in coerenza con le motivazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e ai sensi dell'art. 19, comma 4, delle NTA del PPR, la disciplina d'uso (direttive, indirizzi e prescrizioni) degli immobili e aree di notevole interesse pubblico al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato.

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 delle NTA del PPR, **la normativa d'uso contenuta nelle schede è assorbente e prevalente** rispetto alla disciplina dei beni paesaggistici tutelati per legge di cui al Capo III e rispetto alla disciplina d'uso degli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 16. **Tuttavia, per una più completa ed esaustiva verifica, è**

stata verificata la coerenza anche con la disciplina prevista per i beni del capo III e per l'ambito di paesaggio.

3) Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42 del 2004 e s.m.i.

La Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra è interessata dai seguenti **beni paesaggistici tutelati ex lege**:

- Il **torrente Rosandra** (codice 788) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna – art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Disciplina: Art. 23 NTA del PPR
- La **Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra** stessa- art. 142, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Disciplina: Art. 27 NTA del PPR
- I **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018 - art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Disciplina: Art. 28 NTA del PPR
- La **zona di interesse archeologico V9 - Caverna degli Orsi** - art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Disciplina: Art. 31 NTA del PPR

4) Ulteriori Contesti

Il PPR riconosce per l'ambito di indagine i seguenti ulteriori contesti:

- **Zona di interesse archeologico U26 - Castelliere di Monte Carso;**
- **Zona di interesse archeologico U27 – Acquedotto di Bagnoli**
- **Zona di interesse archeologico U28 - Tumulo del Monte Cocusso-Velika Groblja;**
- **Zona di interesse archeologico U29 - Sito di Mala Grociana-Malagročnica;**
- **Alberi notevoli:** con decreto n. 160/Pres dd 07/08/2018 i cerri del Monte Carso-Griža sono stati riconosciuti come alberi monumentali tutelati dalla LR n. 9 del 2007 art.81.
- I **Siti Natura 2000:** l'intera area ricada all'interno dei siti ZPS - IT3341002 Aree Carsiche della Venezia Giulia / ZSC- IT3340006 Carso Triestino e Goriziano

5) Reti strategiche: rete ecologica regionale

Come specificato all'art. 43 delle NTA del PPR, la Rete ecologica regionale (RER), con riferimento all'intero territorio regionale, individua i paesaggi naturali, seminaturali, rurali e urbani ai fini della conservazione, del miglioramento e dell'incremento della qualità paesaggistica ecologica del territorio regionale, e definisce strategie per il potenziamento delle connessioni ecologiche.

La RER riconosce per ogni ambito di paesaggio del PPR unità funzionali denominate "ecotopi", per i quali le schede di ambito di paesaggio definiscono indirizzi e direttive da recepire da parte degli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione.

Dalla consultazione dell'Allegato RE4 alla Scheda della Rete ecologica "Cartografia della RER" si evince che entro il perimetro della Riserva o in sua prossimità si riconoscono i seguenti ecotopi:

- 11001 Area core Aree carsiche della Venezia Giulia (entro e parzialmente ai margini del perimetro della Riserva)
- 11104 Tessuto connettivo di Muggia e San Dorligo della Valle-Dolina (ai margini del perimetro della Riserva).

6) Reti strategiche: rete dei beni culturali

La rete dei beni culturali è un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto.

All'interno del perimetro della Riserva o in sua prossimità il PPR riconosce i seguenti beni:

- **Chiesa di Santa Maria In Siaris-Cerkev sv. Marije na Pečah**, immobile di interesse paesaggistico di livello 2;
- **Castello di Moccò-Muhov grad** facente parte della rete di fortificazioni, immobile di interesse paesaggistico di livello 1;
- **Chiesetta di San Lorenzo Martire**, immobile di interesse paesaggistico di livello 2 (esterno al perimetro della Riserva).

Rispetto agli immobili di interesse paesaggistico di livello 2, ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. b) delle NTA del PPR spetta agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale recepire il bene ed individuare e delimitare il contesto utile a garantirne la tutela paesaggistica.

7) Reti strategiche: rete della mobilità lenta

Il PPR riconosce la rete della mobilità lenta (ReMol) quale sistema interconnesso di percorsi, articolato nei livelli regionale e d'ambito, di diversa modalità, finalizzati alla fruizione capillare dei paesaggi del territorio regionale, e si pone in connessione con la rete dei beni culturali e la rete ecologica.

All'interno del perimetro della Riserva il PPR riconosce i seguenti elementi:

- **Ciclovia Adriatica FVG 2;**
- **Cammino – Itinerario escursionistico “Alpe Adria Trail”;**
- **Cammino – Itinerario escursionistico “Via Alpina”;**

Il PPR propone inoltre la valorizzazione dei collegamenti transregionali e transfrontalieri.

Per la rete della mobilità lenta valgono gli indirizzi riportati all'art. 45 delle NTA del PPR e nelle schede degli ambiti di paesaggio.

Di seguito si analizzerà il rapporto tra PCS e PPR tenendo quindi l'ordine indicato dall'art. 57 quater comma 3 della L.R. 5/2007.

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati

Coerenza con gli obiettivi del PPR

Il riferimento per l'individuazione di tali obiettivi è l'articolo 8 delle NTA del PPR che individua obiettivi per la parte statutaria, obiettivi per la parte strategica e le fonti per reperire gli obiettivi di qualità.

Di seguito si riporta in forma tabellare un raffronto tra i diversi obiettivi del PPR, desunti dalle NTA e dalla scheda di Ambito.

Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità presenti nell'Abaco dei Morfotipi e nell'Abaco delle Aree Degradate si sottolinea che l'area interessata non comprende questi elementi, quindi il tema è stato considerato come non pertinente.

Coerenza con gli obiettivi della parte statutaria del PPR

Obiettivi parte statutaria	Si	No	Note
a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;	X		Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi di conservazione della Riserva e con gli obiettivi del PCS.
b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;	X		Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi del PCS.
c) riqualificare le aree compromesse o degradate;			Non pertinente
d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;	X		La coerenza è garantita con le modifiche apportate in fase istruttoria ed evidenziate nella presente relazione con la dicitura "MOD_XX"
e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.	X		Non si rinvergono vere e proprie linee di sviluppo urbanistico ed edilizio; i minimi interventi ammessi sono compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti e tutelati

Coerenza con gli obiettivi della parte strategica del PPR

Obiettivi parte strategica	Si	No	Note
a) mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della identità;	X		Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi del PCS.
b) individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;	X		Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi del PCS.
c) contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici	X		Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi di conservazione della Riserva e con gli obiettivi del PCS.
d) perseguire la strategia di "consumo zero" del suolo;	X		La coerenza è garantita con le modifiche apportate in fase istruttoria. E' stata eliminata la previsione di edificazione di una nuova struttura ricettiva (MOD_01); permane unicamente la possibilità di realizzazione di strutture di

			modeste dimensioni funzionali all'attività agricola in una parte molto limitata della Riserva (Piana di Draga)
e) conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi;	X		Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi del PCS.
f) tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere;	X		Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi del PCS.
g) indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.	X		La maggior parte del territorio della Riserva è di proprietà delle Comunità locali, che sono state ampiamente coinvolte.

Coerenza con gli obiettivi di qualità della Scheda di Ambito n.11 – Carso e Costiera orientale

Obiettivi qualità rete ecologica	Coerenza			
	Si	No	NP	Note
Obiettivi generali: La misura del livello di interferenza ecologica espressa dall'indice di frammentazione da infrastrutture (IFI) è pari a 0,94 Km/Kmq, il più alto della Regione. Risulta prioritario quindi non solo non incrementare tale indice, ma anche porre come obiettivo l'abbassamento di tale valore mediante interventi di deframmentazione e ripristino della connettività. Gli obiettivi volti a incentivare la conversione dei seminativi in prati sono riferiti alle aree core. La loro applicazione senza incentivo è riferita alle sole aree demaniali.			X	L'area della Riserva risulta ecologicamente poco frammentata e non presenta, allo stato attuale, problemi di connettività ecologica al suo interno.
Obiettivi delle aree core: Conservazione degli habitat e delle specie legate al carsismo epigeo e ipogeo, con massima attenzione alle grotte non sfruttate turisticamente, alle rupi, ai ghiaioni, ai pavimenti calcarei. Conservazione e incremento degli ambienti aperti secondari (landa e prati da sfalcio). Conservazione e incremento delle connessioni della rete degli stagni carsici.	X			L'area è interamente inclusa in Area Core. Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi di conservazione della Riserva e trovano attuazione nelle NdA e nelle Azioni previste.
Obiettivi delle aree core degli ambienti umidi Tutela delle popolazioni di erpetofauna autoctona in particolare dal rischio di inquinamento genetico a causa di transfaunazioni. Conservazione e incremento delle connessioni della rete degli stagni carsici. Conservazione di zone tampone di dimensioni adeguate. Eradicazione specie di flora e fauna alloctone.	X			Gli obiettivi coincidono con gli obiettivi di conservazione della Riserva e trovano attuazione nelle NdA e nelle Azioni previste.
Obiettivi dei tessuti connettivi rurali (...).			X	L'area non si trova in un tessuto connettivo rurale
Obiettivi dei centri urbani (...).			X	L'area non contiene centri urbani

Obiettivi qualità rete beni culturali	Coerenza			
	Si	No	NP	NOTE
[... per sintesi vengono omessi i punti non pertinenti]				
- riconoscere, proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico frutto di sedimentazione di forme e segni per uno sviluppo sostenibile di qualità anche attraverso il coinvolgimento delle comunità;	X			Le NdA sono interamente rivolte alla conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali caratteristici dell'area, prestando particolare attenzione agli elementi di valore storico culturale. Nelle NdA merita in particolare segnalare: art. 13 - Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico art. 19.1 Zona RP 1 - Bottazzo-Botač Tra le schede interventi merita in particolare segnalare: II.A.03 Mantenimento dei muretti a secco e recupero pastini e murature di contenimento III.A.01.a Recupero delle ghiacciaie e stagni di Grozzana-Gročana (Cocusso-Kokoš) III.A.01.b Recupero del complesso delle ghiacciaie e stagni di Draga III.A.01.c Recupero delle ghiacciaie e degli stagni di Pesek III.A.04 Conservazione e tutela pavimenti calcarei Tumulo protostorico Cocusso-Velika Groblja III.A.05 Piano di recupero per la riqualificazione dell'abitato di Bottazzo-Botač III.A.06 Restauro mulino di Bottazzo-Botač III.A.07 Valorizzazione della Fonte Oppia-Zvirk III.A.08 Riqualificazione acquedotto romano di Bagnoli della Rosandra-Boljunec III.A.09 Manutenzione delle prese d'acqua e dei resti dei mulini lungo il Rosandra - Glinščica III.A.10 Recupero e riqualificazione Antro di Bagnoli-Jama III.A.11 Progetto di riqualificazione della chiesetta di Santa Maria in Sjaris-Cerkev svete Marije na Pečah III.A.12 Restauro dell'area storico archeologica del Castello di Moccò-Muhov grad III.A.13 Valorizzazione degli elementi di confine dismessi III.A.14 Recupero e riqualificazione manufatti minori
- riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti l'ambito e in particolare la rete dei castellieri, delle architetture fortificate, dei siti spirituali, delle dimore storiche, dei centri urbani e borghi storici;	X			Le NdA sono interamente rivolte alla conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali caratteristici dell'area, prestando particolare attenzione agli elementi di valore storico culturale. Nelle NdA merita in particolare segnalare: art. 13 - Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico Tra le schede interventi merita segnalare: III.A.04 Conservazione e tutela pavimenti calcarei Tumulo protostorico Cocusso-Velika Groblja III.A.08 Riqualificazione acquedotto romano di Bagnoli della Rosandra-Boljunec III.A.11 Progetto di riqualificazione della chiesetta di Santa Maria in Sjaris-Cerkev svete Marije na Pečah III.A.12 Restauro dell'area storico archeologica del Castello di Moccò-Muhov grad
- perseguire la strategia del "costruire sul costruito" evitando ulteriore consumo di suolo;		x		Nel PCS adottato è presente la previsione di realizzare una nuova struttura ricettiva nelle NdA art. ART. 19.3 – ZONA RP 3 e nella scheda III.A.13 Progetto di costruzione della nuova struttura ricettiva: si tratta dell'unico intervento edilizio significativo previsto, con superficie coperta non maggiore di 300,00 m2 nell'area dell'ex Hotel Moccò. L'edificio preesistente è andato distrutto nel secondo dopoguerra; oggi sono rinvenibili poche tracce.

			L'intervento di realizzazione della struttura ricettiva si configura come nuova edificazione e non è previsto dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR. La proposta è stata stralciata in fase istruttoria. MOD_02 Le NdA prevedono altresì all'art. 18.6 comma 5, unicamente per la subzona RG 6.3 – Terreno ad uso agricolo Draga, la possibilità di realizzare (solo per aziende agricole o imprenditori agricoli professionali) opere e manufatti necessari alle attività agro-silvo-pastorali, quali depositi attrezzi, magazzini, tettoie e simili (si veda in dettaglio nel prosieguo della relazione). Si ritiene altresì che il mantenimento delle attività agricole sia funzionale alla gestione della Riserva e che questa opportunità possa essere mantenuta nonostante preveda un modesto consumo di suolo.
- gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione, nonché le tipologie architettoniche storiche conservate ed i morfotipi insediativi locali;	X		la salvaguardia dei paesaggi rurali viene garantita mediante le norme degli art. 18 e segg. (Zona RG di tutela generale), volte alla conservazione delle attività agricole tradizionali.
- gestire secondo principi di precauzione il patrimonio culturale proteggendo i beni architettonici quale elemento essenziale dell'assetto e della distintività del territorio;	X		Si vedano i punti precedenti.
- assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto e salvaguardato, anche nel rispetto delle diversità locali;	X		Il quadro conoscitivo dell'area è molto buono e sono previste ulteriori attività di monitoraggio degli aspetti naturalistici. La possibilità di effettuare ulteriori indagini di tipo archeologico è prevista nelle NdA.
- riconoscere, preservare e valorizzare le zone di interesse archeologico comprendenti significative testimonianze di età preistorica, di età protostorica (castellieri), di età romana (tra cui i resti dell'acquedotto di Bagnoli della Rosandra);	X		Si vedano i punti precedenti.
- indirizzare verso la riqualificazione e protezione del patrimonio edilizio rurale, salvaguardando le tipologie architettoniche tradizionali nelle varie espressioni e declinazioni locali e le permanenze delle strutture agrarie storiche;	X		Si vedano i punti precedenti
- conservare il senso e il valore del paesaggio, dei complessi e monumenti storico-artistici, delle zone contestuali e dei contesti rurali, anche in riferimento al paesaggio carsico e ai paesaggi terrazzati delle antiche e recenti tessiture agricole (es. ulivi, vigneti);	X		Si vedano i punti precedenti
- perseguire il mantenimento dei contesti figurativi e dei coni di visuale rispetto a beni di particolare valore paesaggistico, disciplinando la conservazione di aree e contesti agricoli di pertinenza, garantendone la salvaguardia rispetto ad espansioni di tipo urbanistico e infrastrutturale;	X		Si vedano i punti precedenti

- salvaguardare le strade panoramiche e punti di osservazione dell'Ambito che offrono notevoli vedute panoramiche;	X		NdA Art. 14 comma 13: Tutti gli interventi edilizi, di qualsiasi tipo essi siano, devono essere progettati in modo da garantire la salvaguardia delle visuali sensibili percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali da e verso i belvedere di Moccò-Zabrežec, di San Lorenzo-Jezero, di Crogole-Kroglje, e da e verso gli altri belvedere naturali accessibili tra i quali la vetta e cresta del monte Carso-Griža, il Monte Stena-Stena, il Monte Cocusso-Kokoš, il Monte Goli-Golič, ed in genere tutte le visuali sensibili percepibili anche verso l'esterno dell'area della Riserva. Inoltre merita segnalare che la scheda III.A.04 Conservazione e tutela pavimenti calcarei Tumulo protostorico Cocusso - Velika Groblja prevede il taglio della vegetazione in funzione del ripristino del cono di visuale.
- recuperare, e valorizzare i manufatti legati alla storia militare locale e luoghi di rispetto, le memorie e i percorsi della Grande Guerra del secondo conflitto mondiale e dell'ultimo dopoguerra;	X		Scheda III.A.13 - Valorizzazione degli elementi di confine dismessi - prevede la conservazione e valorizzazione degli elementi di confine dismessi, quali cippi, iscrizioni, infrastrutture, sentieri, garitte, tabelle segnaletiche, posti di blocco ecc. che attualmente non sono tutelati.
- favorire la gestione integrata di sistemi di beni già riconosciuti a livello nazionale anche in connessione con la rete della mobilità lenta interregionale e transconfinaria e le vie di pellegrinaggio	X		Nell'ambito della Riserva sono presenti percorsi di mobilità lenta di interesse regionale come l'Alpe Adria Trail e la Via Alpina e parte della Ciclovia FVG2. Questi elementi sono particolarmente considerati nelle NdA art. 20 e nella scheda III.B.03 Progetto sentieri e piste ciclopeditali.

Obiettivi di qualità per la rete della mobilità lenta	Coerenza			Note
	Si	No	N P	
- Favorire la fruizione dei diversi paesaggi che caratterizzano l'ambito attraverso percorsi funzionali della rete della mobilità lenta (ReMoL), completando e connettendo i diversi segmenti esistenti della ReMoL sia di livello regionale che locale, evitando esiti disomogenei nei diversi territori. - Assicurare il mantenimento o l'acquisizione di livelli di qualità dei paesaggi attraversati dalla ReMoL, anche mediante la conservazione e la cura di elementi naturali lungo i percorsi (filari, alberature), la valorizzazione dei punti panoramici esistenti e il ripristino di varchi visuali verso quinte visive. - Nella realizzazione della ReMoL favorire l'utilizzo di sedimi esistenti e di tracciati compatibili con le aree ambientali sensibili.	X			Nell'ambito della Riserva sono presenti percorsi di mobilità lenta di interesse regionale come l'Alpe Adria Trail e la Via Alpina e parte della Ciclovia FVG2, oltre a una rete di sentieri capillare e molto fruita. Questi elementi sono particolarmente considerati nelle NdA art. 20 e nella scheda III.B.03 Progetto sentieri e piste ciclopeditali.

Coerenza con la disciplina d'uso della Scheda di Ambito n.11 – Carso e Costiera orientale

Disciplina d'uso – Ambito 11	Coerenza		Note
	Si	No	
4.1.1 Indirizzi e direttive per gli aspetti idro-geomorfologici, ecosistemici e ambientali e per la costruzione della rete ecologica Per l'ecotopo 11001 la Scheda d'Ambito riporta le seguenti indicazioni: Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale, in conformità ai piani di gestione dei siti Natura2000 disciplinano in particolare:			
il mantenimento e il recupero di <u>aree prative</u> (landa carsica e prati da sfalcio ascrivibili ai codici habitat 62A0, 6110, 6510, 5130 e delle strutture e	x		NdA artt. 18.2 – 18.3 – 18.5 - 21 - Schede interventi II.A.01 Mantenimento dei prati da sfalcio

infrastrutture che ne garantiscono la gestione di tipo estensivo;			
la conservazione degli <u>ambienti umidi</u> con previsioni di tutela specifiche e garantendo le attività di manutenzione e gestione;	x		NdA Artt. 10 – 13 – 33 comma20 Schede interventi III.A.01.a Recupero delle ghiacciaie e stagni di Grozzana-Gročana (Cocusso-Kokoš) III.A.01.b Recupero del complesso delle ghiacciaie e stagni di Draga III.A.01.c Recupero delle ghiacciaie e degli stagni di Pesek
La pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano in particolare:			
il mantenimento di <u>aree a libera evoluzione o a gestione e fruizione limitata, quali siti dedicati alla conservazione della fauna protetta, come ad esempio i boschi del Monte Carso e del Monte Goli</u>	x		coerenza garantita con modifiche in fase istruttoria (MOD_03 – MOD_06)
le modalità di <u>sfruttamento delle risorse forestali</u> con particolare attenzione ai boschi di rilevanza faunistica, ai boschi maturi o di valore storico-testimoniale (Bosco di Draga Sant'Elia, Bosco della Val Rosandra, Bosco di Monte Malagrociana, Pineta del monte Cocusso, (omissis). .);	x		coerenza garantita con modifiche in fase istruttoria (MOD_07)
le <u>limitazioni al transito sulla viabilità forestale e il divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nelle aree di maggior rilevanza faunistica, in particolare nella fascia confinaria con la Slovenia;</u>	x		coerenza aumentata con modifiche in fase istruttoria (MOD_03)
le modalità di ripristino delle cave di pietra ornamentale tenendo conto delle seguenti indicazioni: le pareti di cava caratterizzate dalla presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità, vanno conservate o, se necessario per motivi di sicurezza, consolidate mantenendo cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiroterri, le pareti di cava lisce e/o senza cavità devono essere adeguate tramite la creazione di asperità, anfratti, fessure, cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiroterri, compatibilmente con le esigenze di sicurezza;			non pertinente in quanto la cava è stata esclusa con riperimetrazione della riserva
le modalità di <u>pascolo e la disciplina dell'allevamento brado o semibrado</u> , con particolari limitazioni per le specie più impattanti sulla qualità del paesaggio e dell'ecosistema quali i suini;	x		coerenza aumentata con modifiche in fase istruttoria (MOD_03 - MOD_08)
i criteri e le modalità di realizzazione delle <u>recinzioni</u> , sia a tutela delle colture di pregio che per finalità diverse, al fine di mitigare i possibili effetti negativi sulla connettività ecologica; [..].	x		NdA Artt. 14 – 18.1 – 18.6 – 19.1
4.1.2 Indirizzi e direttive per gli aspetti insediativi e per la costruzione della rete dei beni culturali			
Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale:			
Recepiscono gli elementi della Rete dei beni culturali di cui all'articolo 44, comma 6 delle Norme Tecniche di attuazione del PPR, individuano gli ulteriori immobili o complessi di immobili di rilevanza storico-culturale presenti nel territorio, e definiscono norme volte alla tutela e valorizzazione del bene e del contesto di giacenza, nonché volte alla identificazione di reti tematiche ai fini della loro fruizione, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41 delle NTA;	x		NdA Art. 13 Integrazioni alle Tavole effettuate in fase istruttoria (MOD_18 – MOD_19 – MOD_21 – MOD_22 – MOD_23 – MOD_24) Schede interventi: III.A.04 Conservazione e tutela pavimenti calcarei Tumulo protostorico Cocusso-Velika Groblja III.A.06 Restauro mulino di Bottazzo-Botač III.A.07 Valorizzazione della Fonte Oppia–Zvirk III.A.09 Manutenzione delle prese d'acqua e dei resti dei mulini lungo il Rosandra – Glinščica III.A.10 Recupero e riqualificazione Antro di Bagnoli-Jama

			III.A.11 Progetto di riqualificazione della chiesetta di Santa Maria in Siaris-Cerkev svete Marije na Pečah
<i>Individuano gli elementi della rete delle testimonianze di età preistorica e protostorica (omissis) della rete delle testimonianze di età romana (Acquedotto di Bagnoli - San Dorlgo della Valle (omissis)) e medievale e loro componenti territoriali; definiscono norme volte alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici e del loro contesto di giacenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera c), delle NTA e delle "Schede delle zone di interesse archeologico e ulteriori contesti"</i>	x		NdA art. 13 Schede interventi: III.A.08 Riqualificazione acquedotto romano di Bagnoli della Rosandra-Boljunec III.A.12 Restauro dell'area storico archeologica del Castello di Moccò-Muhov grad
<i>Individuano i manufatti e i percorsi della Grande Guerra e della II Guerra Mondiale e della Guerra Fredda (camminamenti, trincee, vedette, fortificazioni, casermette, ricoveri, gallerie), prevedendo interventi e ripristini con i criteri del restauro architettonico sulla base di documenti storici e filologici, la manutenzione della vegetazione esistente, la valorizzazione delle visuali panoramiche ed individuando destinazioni d'uso compatibili con la vocazione culturale, ambientale e paesaggistica dei luoghi.</i>	x		NdA art. 13 Schede interventi: III.A.13 Valorizzazione degli elementi di confine dismessi III.A.14 Recupero e riqualificazione manufatti minori
Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale, la pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari, inoltre, coerentemente con le previsioni di cui al punto 4.2, lettere j), k), p) e s), in particolare disciplinano:			
<i>la tutela e il mantenimento dei borghi storici e dei relativi contesti paesaggistici rurali, degli elementi vegetali arborei e arbustivi che ne connotano il paesaggio (sistemi di macchie e/o corridoi boscati, vegetati, siepi, filari, viali alberati, alberi isolati ed ogni altro tipo di struttura della vegetazione avente carattere di tipicità), preservando il loro impianto urbanistico, orientamento, tipologia edilizia ed architettonica;</i>	x		NdA: Artt. 14 - 19.1 Schede interventi: III.A.05 Piano di recupero per la riqualificazione dell'abitato di Bottazzo-Botač
<i>la conservazione e manutenzione delle microstrutture e dei caratteri distintivi e tipologici del paesaggio agricolo e tradizionale del Carso (orti cintati, parcellizzazione podereale, orditura dei percorsi, terrazzamenti, siepi, filari arborati, argini di pietrame, muretti a secco, steccati, recinzioni, pavimentazioni, vecchie fontane ed abbeveratoi, manufatti rurali storici, piccole costruzioni accessorie per il ricovero degli attrezzi e degli animali, essiccatoi, piccole reti di drenaggio e deflusso delle acque) e recupero/ripristino di quelli dismessi e/o degradati mediante l'utilizzo di materiali tradizionali e in coerenza con la tipologia storica e tradizionale; la definizione di abachi tipologici di questi caratteri favorendone la loro reintroduzione in caso di nuovi interventi nel paesaggio;</i>	x		NdA: Artt. 14 – 18 e successivi
4.1.3 Indirizzi e direttive per gli aspetti infrastrutturali e per la costruzione della rete della mobilità lenta			
La pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano:			
<i>la manutenzione costante dei percorsi e la conservazione e la cura degli elementi naturali lungo i tracciati (filari, alberature);</i>	x		NdA: Art. 20
<i>la valorizzazione dei punti panoramici esistenti e il ripristino di varchi visuali verso quinte visive;</i>	x		NdA: Art. 14 c. 13 – 17.7 c.3 Scheda intervento III.A.04 Conservazione e tutela pavimenti calcarei Tumulo protostorico Cocusso-Velika Groblja
<i>i criteri uniformi per la progettazione dei percorsi, delle infrastrutture e della segnaletica della mobilità lenta, evitando esiti disomogenei nei diversi territori.</i>	x		NdA art. 20 – 14

Relazioni tra il PCS e le tutele dell'All. 42 PPR – Scheda dei Beni Dichiarati di notevole interesse pubblico: Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina

1. Per il “Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra”

la Scheda dei Beni Dichiarati di notevole interesse pubblico” individua direttive, indirizzi e prescrizioni. **Ai sensi dell'art. 19 comma 4 delle NTA del PPR, la normativa d'uso contenuta nelle schede è assorbente e prevalente rispetto alla disciplina dei beni paesaggistici tutelati per legge di cui al Capo III e rispetto alla disciplina d'uso degli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 16.**

Con riferimento alla **Disciplina d'uso - Art. 6 obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio:**

Obiettivi	Coerenza
generali	
<i>conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dell'ambito territoriale, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici</i>	Si
<i>riqualificazione delle aree compromesse o degradate</i>	Non pertinente
<i>salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dell'ambito territoriale, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio</i>	Si
<i>individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati</i>	Si
specifici	
<i>salvaguardia delle visuali dai numerosi belvedere naturali accessibili al pubblico, ed in particolare dai belvedere di Moccò e di S. Lorenzo, dal belvedere di Crogole, e delle loro interrelazioni visive che prevedono la conservazione della vista dell'altopiano carsico, del golfo di Trieste e della cerchia alpina;</i>	Si Disciplina prevista NdA Art. 14 comma 13: Tutti gli interventi edilizi, di qualsiasi tipo essi siano, devono essere progettati in modo da garantire la salvaguardia delle visuali sensibili percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali da e verso i belvedere di Moccò-Zabrežec, di San Lorenzo-Jezero, di Crogole-Kroglje, e da e verso gli altri belvedere naturali accessibili tra i quali la vetta e cresta del monte Carso-Griža, il Monte Stena-Stena, il Monte Cocusso-Kokoš, il Monte Goli-Golič, ed in genere tutte le visuali sensibili percepibili anche verso l'esterno dell'area della Riserva.
<i>salvaguardia dell'eccezionalità degli insediamenti preistorici (castellieri del monte Carso (parzialmente in territorio sloveno) e del Monte S. Michele, tumulo del monte Cocusso) e storici (Acquedotto romano, “Castrum” romano sul monte Gročiana o Mala Gročnica, Castello di Moccò, rocca di Draga, castello di S. Servolo (in territorio sloveno), che costituiscono gli elementi emergenti di dominanza percettiva, le cerniere strategiche del territorio a cui si assoggettano, punti ed assi visuali dei connettivi storici;</i>	Coerenza aumentata in fase istruttoria (MOD_03 – MOD_04 – MOD_05) Disciplina prevista NdA art. 13 – Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico <u>Castelliere Monte Carso</u> : NdA art. 13 comma 2 lett. g); art. 17.6 <u>Tumulo del Monte Cocusso</u> : NdA art. 13 comma 2 lett e); art. 17.7 Schede di intervento: II.A.05 Taglio selettivo in area di pineta matura Monte Cocusso-Kokoš e Monte Stena-Stena prevede un taglio a raso di un'area di pineta per la valorizzazione del Tumulo e della visuale panoramica. - III.A.04 Conservazione e tutela pavimenti calcarei Tumulo protostorico Cocusso-Velika Groblja <u>Acquedotto romano</u> : NdA art. 13 comma 2 lett f); scheda di intervento: III.A.08 Riqualificazione acquedotto romano di Bagnoli della Rosandra-Boljunec <u>Castrum del Monte Malagrociana</u> : NdA art. 13 comma 2 lett k); art. 17.8

	<u>Castello di Moccò</u>: NdA art. 13 comma 2 lett c); scheda III.A.12 Restauro dell'area storico archeologica del Castello di Moccò-Muhov grad <u>Rocca di Draga</u>: in territorio sloveno, il PCS tutela il sentiero di accesso al Tabor con NdA art. 13 comma 2 lett. l) e Scheda di intervento III.B.05 Riqualificazione del sentiero di accesso al Tabor di Draga
<i>salvaguardia del sistema dei villaggi di origine storica (S. Giuseppe della Chiusa, S. Antonio in Bosco, S. Lorenzo, Crogole, Bottazzo, Grozzana, ed anche Draga S. Elia, Bagnoli della Rosandra, Bagnoli Superiore, Moccò, Dolina). La salvaguardia include la loro originaria organizzazione funzionale caratterizzata da assetti urbanistici differenti, determinati dalle diverse caratteristiche morfologiche ed ambientali dei luoghi, che hanno sviluppato differenti attività antropiche preminenti, con tipologie edilizie e caratteristiche architettoniche delle case contraddistinte dalla tradizionale spontaneità formale, realizzate in pietra locale con concezioni bioclimatiche di difesa ai venti di bora, e dei vari manufatti edilizi ad esse pertinenti, o associati alle attività prevalenti di produzione agro-silvo-pastorale, artigianale o molitoria, o altri impieghi storici di sfruttamento del suolo o delle risorse idriche (antichi mulini ad acqua, muretti a secco, terrazzamenti e pastinature, sistemi di raccolta per l'acqua, sentieri agricoli, ghiacciaie);</i>	Per la parte relativa all'abitato di Bottazzo (unico abitato incluso nel perimetro della Riserva) le norme sono coerenti. Disciplina prevista NdA art.19.1 Zona RP1 Bottazzo-Botač Scheda di intervento III.A.05 Piano di recupero per la riqualificazione dell'abitato di Bottazzo-Botač Altre schede di intervento pertinenti con l'obiettivo: III.A.01.a Recupero delle ghiacciaie e stagni di Grozzana-Gročana (Cocusso-Kokoš) III.A.01.b Recupero del complesso delle ghiacciaie e stagni di Draga III.A.01.c Recupero delle ghiacciaie e degli stagni di Pesek III.A.06 Restauro mulino di Bottazzo-Botač III.A.09 Manutenzione delle prese d'acqua e dei resti dei mulini lungo il Rosandra - Glinščica
<i>salvaguardia delle zone naturalistiche caratterizzate da:</i> - <i>aree boscate su suolo carsico, flyschioide o alluvionale con essenze autoctone (in particolare roverella e carpino bianco) e le pinete di pino nero, componenti vegetali di un programma di rimboschimento storico (fine '800 e inizi '900);</i> - <i>landa carsica,</i> - <i>unicità dei suoli carsici per le manifestazioni geologiche ipogee ed epigee tipiche del Carso classico (doline, vaschette di dissoluzione, pavimenti calcarei, campi solcati, Karren, grize, scannellature, imbocchi di cavità) ed i loro fenomeni di eccezionalità riconosciuti come geositi (paleosuoli, hum)</i>	Si con integrazioni (v. paragrafi successivi) NdA: Art. 8 – Emergenze geologiche e geomorfologiche Art. 17.1 – Zona RN 1 – Ghiaioni e rupi calcaree Art. 17.2 – Zona RN 2 – Torrente Rosandra Glinščica art. 17.3 – Zona RN 3 – Bosco a cerro art. 17.4 – Zona RN 4 – Boschi maturi art. 17.5 Zona RN 5 – Boschi di carpino nero e roverella art. 18.1 – Zona RG 1 – Landa carsica Nel documento originale, la tutela di alcuni degli elementi indicati (doline, vaschette di dissoluzione, pavimenti calcarei, campi solcati, karren, grize, scannellature) non era prevista esplicitamente. In fase istruttoria sono state proposte integrazioni MOD_09 (NdA art. 8 comma 2bis) con l'estensione della tutela di questi elementi all'intero territorio della Riserva (prima previsto, in maniera implicita, solo in RN). La tutela è richiamata anche in NdA art. 17 (Zona RN di tutela naturalistica) comma 2 lett. d) (è vietato) il prelievo e il danneggiamento di elementi della geomorfologia (fenomeni di carsismo epigeo quali doline, vaschette di dissoluzione, pavimenti calcarei, campi solcati, karren, grize, scannellature).

INDIRIZZI E DIRETTIVE

Con riferimento agli **INDIRIZZI E DIRETTIVE** per il Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra (allegato 42 al PPR):

Premesso che gli indirizzi e direttive trovano applicazione fino alla definitiva approvazione del Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) della Riserva Naturale della Val Rosandra, e che detti indirizzi e direttive non costituiscono esplicitamente contenuti minimi cui il PCS dovrebbe adeguarsi, si è comunque verificata in fase

istruttoria la sostanziale coerenza tra le previsioni del PCS e gli indirizzi e direttive. In alcuni casi, di seguito evidenziati con testo in colore rosso, sono state ritenute opportune delle modifiche alle norme del PCS al fine di renderle maggiormente aderenti non solo alla tutela paesaggistica, ma anche alle finalità di conservazione della biodiversità che rimangono l'obiettivo primario della Riserva naturale.

a) “Gli strumenti di pianificazione, (devono) essere improntati all’obiettivo di tendere all’azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo con la “Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006”;

L’art. 14 delle NdA prevede che sia vietata ogni modifica allo stato dei luoghi che comporti nuovo consumo di suolo, eccetto quanto specificatamente indicato nelle zone RP e RG6.

Il PCS adottato prevedeva una attività di nuova edificazione in località Moccò, per la costruzione di una nuova struttura ricettiva (ex Scheda n° III.A.13 - Costruzione di un nuovo volume da destinare in parte ad accoglienza e ristoro e in parte ad uso della Riserva per finalità inerenti ad essa) L’area in questione, periferica all’abitato di Moccò e prossima ai ruderi del Castello di Moccò, è sempre stata inclusa nel perimetro di riserva. Il nuovo perimetro, approvato con DGR 1028 dd 08.07.2022, mantiene detta area all’interno della Riserva sebbene il perimetro stesso sia arretrato fino a portare l’area in esame proprio al confine.

L’intervento si configurerebbe come una nuova edificazione, sebbene esistano foto storiche di un edificio preesistente, risalente al 1895 e distrutto da un incendio alla fine della seconda guerra mondiale. Le previsioni tuttavia non puntavano alla ricostruzione dell’edificio con le caratteristiche di quello preesistente (un palazzo di tre piani) ma limitavano l’intervento edilizio a un volume più ridotto (altezza massima 6,50 m; superficie coperta non maggiore di 300,00 m2 con destinazione d’uso al 90% accoglienza e ristoro, 10% in concessione d’uso alla Riserva per finalità inerenti ad essa).

L’intervento di realizzazione della struttura ricettiva si configurerebbe come nuova edificazione e NON è previsto dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR.

(MOD_01 – MOD_02) Si propone di eliminare la previsione. L’edificazione di una struttura ricettiva, anche se potenzialmente connessa alla fruizione e in piccola parte alla gestione della Riserva, non appare coerente con le finalità istitutive così come indicate dalla LR 42/1996 e s.m.i. – art. 2 comma 1 lett b): “riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a) (NdA: finalità di perseguire sviluppo sociale, economico e culturale – promuovere l’incremento della cultura naturalistica mediante sviluppo di attività educative, informative, ecc)”. La nuova edificazione inoltre risulta in contrasto con l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo. Infine, la nuova edificazione non valorizza in alcun modo l’area contigua di interesse archeologico del Castello di Moccò né il belvedere di Moccò.

Le NdA prevedono altresì all’art. 18.6 comma 5, unicamente per la subzona RG 6.3 – Terreno ad uso agricolo Draga, la possibilità di realizzare (solo per aziende agricole o imprenditori agricoli professionali) opere e manufatti necessari alle attività agro-silvo-pastorali, quali depositi attrezzi, magazzini, tettoie e simili, con superficie coperta massima pari al 5% della superficie del lotto d’intervento con un massimo di 200 mq complessivi calcolati sull’intera superficie aziendale e altezza massima 4,50 m, coerenti con il contesto paesaggistico e con le caratteristiche compositive e i materiali tipici dell’edilizia locale. Queste aree erano già incluse in E4- aree di interesse agricolo-paesaggistico nel PRGC previgente e quindi era già possibile l’edificazione di strutture anche a fine residenziale in funzione della gestione dell’azienda agricola. Le norme del PCS risultano più restrittive rispetto alle previgenti. **Si ritiene altresì che il mantenimento delle attività agricole sia funzionale alla gestione della Riserva e che questa opportunità possa essere mantenuta nonostante preveda un modesto consumo di suolo.**

b) Devono essere salvaguardate le visuali sensibili percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare

significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali da e verso i belvederi di Moccò, di S. Lorenzo, di Crogole, e da e verso gli altri belvederi naturali accessibili tra i quali la vetta e cresta del monte Carso, il monte Stena, il monte Cocusso, il monte Goli, ed in genere tutte le visuali sensibili percepibili anche verso l'esterno dell'area della Riserva.

L'art 14 comma 13 delle NdA riporta esattamente queste parole.

c) Devono essere garantiti la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche sia delle aree su substrato calcareo che flyschide, delle singolarità e particolarità dei fenomeni carsici epigei ed ipogei, il recupero e il miglioramento dell'assetto naturale dei luoghi, ivi comprese le sue componenti faunistiche e vegetazionali.

L'intero PCS è orientato alla conservazione di questi elementi, come ben specificato a partire dall'ART. 2. – Finalità del Piano di Conservazione e Sviluppo comma 1 lett a).

In relazione alla conservazione delle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche:

L'art. 8 emergenze geologiche e geomorfologiche contiene la specifica disciplina e prevede che non siano ammessi interventi che determinino alterazioni nella morfologia degli elementi costituenti il Geosito della Val Rosandra.

Va precisato che il geosito della Val Rosandra, che in bibliografia sembrerebbe comprendere la vasta area tra Bagnoli e Draga, viene riportato nella tavola 15 "carta della geomorfologia e geositi" come un elemento puntuale (coerentemente al layer "geositi" scaricabile in IRDAT), pertanto non sarebbe chiaro come debba essere applicata la norma in questione. **Si specifica pertanto nelle NdA che il geosito della Val Rosandra viene identificato come punto nelle more dell'istituzione del Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia così come previsto all'art. 3 della LR 15/2016. Le norme di tutela relative pertanto si applicano a tutte le zone RN. (MOD_10)**

Ulteriori norme di tutela si rinvencono nell'art. 8.1 – i fenomeni carsici ipogei – grotte. La tutela delle grotte è molto dettagliata ed esaustiva sia per gli aspetti della conservazione delle morfologie che per gli aspetti faunistici.

L'art. 17 – Zona RN di tutela naturalistica prevede al comma 3 che siano vietate tutte le modifiche allo stato dei luoghi non funzionali alla conservazione.

All'art. 17.1 – Zona RN 1 Ghiaioni e rupi calcaree e 17.2 zona RN 2 Torrente Rosandra rispettivamente il comma 4 e il comma 2 prevedono il divieto di prelievo e di danneggiamento di elementi della geomorfologia.

La tutela degli elementi geomorfologici nel PCS adottato è limitata alle zone RN, dove si concentrano gli elementi di maggior pregio. **Le NdA sono state integrate (MOD_09) prevedendo una norma di tutela generale (art. 8 comma 2 bis): all'interno del perimetro della Riserva non sono consentiti interventi che determinino alterazioni o danneggiamenti dei fenomeni di carsismo epigeo quali doline, vaschette di dissoluzione, pavimenti calcarei, campi solcati, karren, grize, scannellature.**

In relazione al recupero e miglioramento dell'assetto naturale dei luoghi, ivi comprese le sue componenti faunistiche e vegetazionali:

L'obiettivo di tutela delle componenti faunistiche e vegetazionali è evidentemente il fulcro delle norme di attuazione del PCS e pervade tutte le norme del piano.

Nello specifico: la tutela degli habitat di interesse comunitario fa riferimento all'art. 10 e a tutte le norme specifiche delle zone RN e RG; la tutela della flora e vegetazione fa riferimento all'art. 11; la tutela della fauna fa riferimento all'art. 12. Interventi specifici sono previsti nelle schede degli interventi (Allegato R3).

Posto che le previsioni dell'art. 11 sono in parziale contrasto con il vigente Regolamento della Riserva (che attualmente consente la raccolta di flora ad eccezione di alcune specie), si propone di predisporre

tempestivamente una proposta di modifica del Regolamento che recepisca questo e altri aspetti di natura regolamentare inseriti nel PCS o da questo esplicitamente rinviati a successive modifiche del Regolamento (MOD_11).

d) La gestione delle aree contermini ai belvedere di Moccò, S. Lorenzo e Crogole, al castelliere del monte Carso e alla vetta del medesimo, agli altri belvedere naturali accessibili, al tumulo del monte Cocusso, all'acquedotto romano ed in genere a tutte le particolarità e singolarità archeologiche ed antropiche deve garantire l'integrità e continuità dei territori che li contornano e permettono di percepirli e riconoscerli quali elementi storici nodali del paesaggio del quale costituiscono i valori identitari specifici.

Le NdA del PCS garantiscono conservazione della qualità del paesaggio e in vari casi operano nella direzione di un miglioramento dello stesso, ad esempio in relazione al controllo delle specie esotiche invasive (con riferimento ai belvedere citati, il problema delle specie aliene invasive è presente in particolare presso la Vedetta di Moccò).

Per il Tumulo del Monte Cocusso, che corrisponde all'habitat di interesse comunitario 8240-Pavimenti calcarei, la scheda di intervento "III.A.04 Conservazione e tutela pavimenti calcarei Tumulo protostorico Cocusso-Velika Groblja" prevede che sia effettuato un taglio raso della parte circostante il Tumulo-Velika Groblja in funzione della valorizzazione panoramico-visuale.

Per l'Acquedotto romano la scheda di intervento III.A.08 Riqualficazione acquedotto romano di Bagnoli della Rosandra-Boljunec prevede una manutenzione straordinaria delle parti già precedentemente valorizzate comprendenti: pulizia del verde e dai detriti; consolidamento strutturale delle parti eventualmente lesionate e dell'intorno soprastante; manutenzione, restauro, protezione delle murature; ridefinizione dei punti di visita con eventuali delimitazioni e rifacimento della specifica cartellonistica illustrativa.

Corrisponde all'indicazione di tutela dei belvedere anche la scheda di intervento III.A.14 Recupero e riqualficazione manufatti minori. L'oggetto delle azioni previste dalla scheda si può forse anche ascrivere alla categoria delle "particolarità e singolarità antropiche" nella parte relativa a cippi e iscrizioni.

L'art. 13 delle NdA prevede inoltre la tutela dei mulini individuati lungo il torrente Rosandra-Glinščica, delle ghiacciaie e relativi stagni, dell'antica strada commerciale c.d. "strada del sale" – Kranjska cesta, delle trincee della Prima Guerra Mondiale e del sentiero di accesso al Tabor di Draga.

L'art. 13 delle NdA del PCS adottato prevedeva altresì la tutela del **tratto di strada romana**; si evidenzia tuttavia che il tratto di strada romana risulta attualmente **escluso dal perimetro della riserva** conseguentemente alle modifiche apportate con DGR 1028 dd 08.07.2022. Dall'art. 13 comma 2 lettera h) è stata quindi stralciata la strada romana (MOD_12).

e) L'eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione deve essere realizzata mediante l'utilizzo di essenze e specie autoctone.

Ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. è sempre vietata l'introduzione nell'ambiente di specie di flora e fauna non autoctone. Detto divieto è ripreso all'art. 11 comma 4 delle NdA.

f) È vietata la realizzazione di nuovi tratti di viabilità. La manutenzione della viabilità e dei precorsi sentieristici esistenti deve salvaguardare la vegetazione qualora essa rappresenti elemento di forte connotazione paesaggistica. Eventuali tagli devono essere compensati con essenze di specie adeguata al contesto paesaggistico o ripristini coerenti con i valori naturalistici e la biodiversità e comunque secondo modalità coerenti con la ricomposizione del paesaggio. Deve essere assicurata la conservazione degli ambiti naturali e la salvaguardia della biodiversità; devono essere incentivati il ripristino e la ricostruzione degli ambienti naturali, in particolare se rari e minacciati ed in sostituzione di formazioni di minor pregio naturalistico e paesaggistico, e l'eliminazione e la sostituzione delle specie infestanti.

In merito alla viabilità: il PCS all'art. 20 (tavola 6) prevede che non sia ammessa l'apertura di nuove strade o la sostanziale modifica delle strade esistenti. La manutenzione straordinaria della viabilità è subordinata alla presentazione del progetto all'Organo gestore. L'Organo gestore può altresì autorizzare, sentiti i proprietari dei terreni, cambiamenti modesti e non sostanziali determinati da intervenute modifiche della vegetazione, del terreno, ecc. L'art. 6 prevede altresì che in ogni caso ogni possibile nuovo intervento debba comunque essere assoggettato a valutazione ai sensi del DPR357/97 e della normativa regionale in materia di valutazione di incidenza.

In merito alla conservazione e ripristino degli ambienti naturali, l'intero PCS è volto alla conservazione e ripristino degli habitat. La tutela degli habitat di interesse comunitario fa riferimento all'art. 10 e a tutte le norme specifiche delle zone RN e RG; la tutela della flora e vegetazione fa riferimento all'art. 11; la tutela della fauna fa riferimento all'art. 12. Interventi specifici sono previsti nelle schede degli interventi (Allegato R3), con particolare attenzione alla conservazione della landa carsica (schede di intervento I.A.01 Recupero piccole superfici a landa carsica - I.A.06 Pascolo e mantenimento della landa carsica), delle grotte (scheda I.C.02 Monitoraggio e tutela delle grotte), delle rupi e dei ghiaioni, e alla tutela geomorfologica del Torrente Rosandra (scheda di intervento I.C.01 Monitoraggio e tutela del torrente Rosandra-Glinščica)

g) Per quanto riguarda le specie infestanti arboree (ailanto e robinia soprattutto) in quanto elementi negativi del paesaggio, si rende opportuno redigere mappe della loro distribuzione e procedere alla loro eliminazione secondo i principi di rinaturazione biologica.

Il PCS prevede la possibilità di intervenire per la rimozione dei nuclei di specie aliene invasive. Una mappatura dei nuclei principali è già disponibile.

La scheda di intervento I.A.03 Controllo infestanti prevede di effettuare il censimento e monitoraggio della presenza delle specie infestanti *Ailanthus altissima*, *Robinia pseudacacia*, *Ambrosia artemisiifolia* e *Senecio inaequidens* nella Riserva. Prevede altresì azioni di contenimento e rimozione e azioni di sensibilizzazione della popolazione locale, degli operatori del settore e le amministrazioni pubbliche sui temi della biodiversità e delle specie invasive. Rinvia al Regolamento la disciplina di eventuali tecniche che prevedano l'uso di diserbanti o desfoglianti.

Nella Tav. 3 – Zonizzazione della Riserva sono state già individuate 4 zone con presenza di infestanti (robinieti/ailanteti).

h) Nelle pinete mature, dove si osserva un avanzamento nella sostituzione spontanea di latifoglie del sottobosco, è opportuno procedere allo sfoltimento progressivo del pino nero ed alla rimozione della necromassa sottostante, che fornisce un pericoloso ma efficace innesco in caso di incendio boschivo. Tale sfoltimento deve essere graduale ed effettuato nel periodo più opportuno in modo da non arrecare eccessivo disturbo nei confronti dell'avifauna tipica dei boschi di conifere.

Il PCS così come modificato in fase istruttoria (MOD_07) distingue tra pinete mature di rilevanza faunistica da lasciare a libera evoluzione in zona RN4, RG5.1.1 e RG 5.1.2, funzionali all'avifauna (picidi) (art. 17.4 comma 2 e art. 18.5 comma 5), e pinete in zona RG; in queste ultime è consentito effettuare interventi che tendano alla rinaturalizzazione per accelerarne la dinamica vegetazionale, oppure interventi di rimozione funzionali al ripristino della landa carsica. In particolare nell'art. 18.5 commi 2 -3 -5 si prevede la possibilità di interventi di diradamento delle pinete per quei soprassuoli in cui sia già presente la rinnovazione affermata. Sono consentiti diradamenti dal basso che alleggeriscano la copertura arborea e favoriscano lo sviluppo del piano sottostante di latifoglie autoctone. È consentito il taglio a raso della rinnovazione del pino nero qualora finalizzato al ripristino di habitat di interesse comunitario o per finalità paesaggistiche, come ad esempio presso il Tumulo di Monte Cocusso-Velika Groblja e i manufatti storici di Malagroćanica-Mala Gročanica. E' stata inserita anche la previsione di eliminazione della rinnovazione di pino nero (art. 18.4 comma 3 lett. g)

Il tema viene trattato anche nelle schede di intervento II.A.04 Taglio selettivo pinete mature sul Monte Malagrociana-Mala Gročanica e II.A.05 Taglio selettivo in area di pineta matura Monte Cocusso-Kokoš e Monte Stena-Stena.

In considerazione di quanto sopra e in particolare delle modifiche e/o integrazioni proposte, si ritiene che lo strumento urbanistico risulti adeguato alle previsioni del PPR in conformità a quanto previsto dalla tabella B (indirizzi e direttive) relativa all'art. 8 (Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra) della Disciplina d'uso del bene tutelato (allegato 42 al PPR).

PRESCRIZIONI

In merito alle **PRESCRIZIONI** per il Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra (allegato 42 al PPR):

1. Sono ammessi la realizzazione di opere e manufatti necessari alle attività agro-silvo-pastorali, coerenti con il contesto e le caratteristiche tipiche dell'edilizia carsica;

Disciplina prevista all'art. 14 – norme urbanistico-edilizie generali per interventi edilizi ed infrastrutturali:

comma 5 - La realizzazione di ricoveri temporanei relativi ad attività agro-silvo-pastorali (ricoveri attrezzi e ricoveri per il bestiame) è ammessa nelle zone RP e RG. Per i ricoveri attrezzi si prevede una superficie coperta massima di 25 m² ed altezza massima di 2,60 m. La realizzazione di dette strutture dovrà essere di volta in volta autorizzata dall'Organo gestore, previa presentazione di un progetto recante la finalità, la tipologia della struttura, la durata del posizionamento, la precisa localizzazione e le modalità di ripristino dell'area a intervento concluso; l'installazione del manufatto non dovrà comunque comportare la realizzazione di nuova viabilità, anche se di carattere agrosilvopastorale; i manufatti non potranno essere dotati di allacciamenti tecnologici. I ricoveri temporanei per il bestiame dovranno essere dimensionati in funzione di un piano del pascolo che definisca la superficie complessiva pascolata, la definizione dei settori in funzione della turnazione del pascolo, il carico di animali distinto per specie, i turni di pascolo, la precisa tipologia e collocazione dei ricoveri e degli abbeveratoi, le modalità di gestione del foraggiamento. Detto progetto è sottoposto all'approvazione dell'Organo gestore che ne valuta la sostenibilità e la compatibilità con le finalità della Riserva.

2. Sono ammessi interventi di nuova costruzione, purché previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, coerenti con le caratteristiche proprie del contesto, con particolare riferimento alla scelta dei materiali, alle linee compositive ed architettoniche, all'assetto planimetrico e ingombro e in coerenza con tutti i contenuti del PPR;

Disciplina prevista all'art. 14 – norme urbanistico-edilizie generali per interventi edilizi ed infrastrutturali:

comma 6 Nelle zone RP è ammessa la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti o preesistenti sulla base delle specifiche prescrizioni urbanistico – edilizie dei successivi artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

comma 7. Per gli edifici eventualmente presenti sono ammessi gli interventi di attività edilizia libera, manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia e ricostruzione così come definiti dall'art. 4 della LR n. 19 del 2009 purché effettuati con l'impiego di materiali e tipologie rispettosi delle caratteristiche costruttive locali. Nella zona RP tutti gli interventi devono conformarsi alle specifiche prescrizioni particolareggiate urbanistico – edilizie dei successivi artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

L'intervento di realizzazione della struttura ricettiva prevista all'art. 19.3 delle NdA ("zona RP 3 – nuova struttura ricettiva") e ex Scheda n° III.A.13 ("Costruzione di un nuovo volume da destinare in parte ad accoglienza e ristoro e in parte ad uso della Riserva per finalità inerenti ad essa") **si configura come nuova edificazione e NON è previsto**

dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR. **(MOD_01) In fase istruttoria è stata stralciata questa previsione.**

Inoltre, la disciplina prevista all'art. 18.6 comma 5 ammette, unicamente per la subzona RG 6.3 – Terreno ad uso agricolo Draga, la possibilità di realizzare (solo per aziende agricole o imprenditori agricoli professionali) opere e manufatti necessari alle attività agro-silvo-pastorali, quali depositi attrezzi, magazzini, tettoie e simili, con superficie coperta massima pari al 5% della superficie del lotto d'intervento con un massimo di 200 mq complessivi calcolati sull'intera superficie aziendale e altezza massima 4,50 m, coerenti con il contesto paesaggistico e con le caratteristiche compositive e i materiali tipici dell'edilizia locale. Queste aree erano incluse in E4- aree di interesse agricolo-paesaggistico nel PRGC previgente e quindi era già possibile l'edificazione di strutture anche a fine residenziale in funzione della gestione dell'azienda agricola. Le norme del PCS risultano più restrittive rispetto alle previgenti.

b) Per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari si applicano le seguenti prescrizioni:

§ segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;

§ cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;

§ mezzi pubblicitari: è vietata l'apposizione permanente di mezzi pubblicitari; l'apposizione temporanea è ammessa limitatamente ad iniziative di interesse pubblico.

Disciplina prevista all'art. 14 – norme urbanistico-edilizie generali per interventi edilizi ed infrastrutturali:

Comma 12: Per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari si applicano le seguenti prescrizioni:

a) segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;

b) cartelli di valorizzazione e promozione del territorio della Riserva, cartelli indicanti servizi ed attività di interesse pubblico oppure cartelli con indicazioni dei proprietari dei fondi: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto così come disciplinato dal Regolamento della Riserva;

c) mezzi pubblicitari: è vietata l'apposizione permanente di mezzi pubblicitari, eccetto quelli relativi ad attività agro-silvo-pastorali, turistiche, ricreative, e promozionali che avranno ottenuto l'uso del marchio della Riserva;

d) la cartellonistica esistente dovrà essere eliminata o sostituita con altra rispondente alla condizione di cui sopra.

c) La manutenzione della viabilità vicinale, agraria e forestale deve prevedere l'ombreggiamento mediante l'allevamento di quinte o cortine arboree atte ad ombreggiare, com'era nell'antico uso della viabilità carsica, ed è realizzata mediante ghiaietto stabilizzato . E' vietato l'impiego di conglomerato bituminoso. Negli interventi di manutenzione di parcheggi esistenti trova applicazione la presente prescrizione, ad esclusione delle aree o fasce di sosta laterali alla carreggiata.

La prescrizione in parte non viene mantenuta in considerazione del fatto che:

- la viabilità agraria e forestale non richiede l'allevamento di quinte o cortine arboree per l'ombreggiamento, dato che sono circondate da vegetazione spontanea (come è appropriato che sia all'interno della Riserva) per lo più di tipo arboreo-arbustivo, e qualora si tratti di vegetazione erbacea è ascrivibile ad habitat di

interesse comunitario; a ciò si aggiunge che nelle zone del Carso non risulta tradizionale la coltivazione di piante in filari presso le strade, a differenza che in altre parti della regione.

- Il fondo della viabilità vicinale, agraria e forestale deve essere mantenuto naturale senza apporto di materiali estranei al sito quale il ghiaietto.

In merito al divieto di impiego di conglomerato bituminoso, le norme di cui all'art. 20 commi 2 e 3 prevedono che non sia ammessa l'apertura di nuove strade o la sostanziale modifica delle strade esistenti, mentre è sempre ammessa la manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria della viabilità è subordinata alla presentazione del progetto all'Organo gestore. L'Organo gestore può altresì autorizzare, sentiti i proprietari dei terreni, cambiamenti modesti e non sostanziali determinati da intervenute modifiche della vegetazione, del terreno, ecc. Ciò premesso, una eventuale richiesta di pavimentazione con conglomerato bituminoso dovrebbe comunque essere autorizzata dall'Organo Gestore. **Per migliore chiarezza tuttavia si è inserito all'art. 20 il comma 3 bis "Per la viabilità vicinale, agraria e forestale è vietato l'impiego di conglomerato bituminoso" (MOD_13)**

È invece rispettata la prescrizione relativa ai parcheggi, in quanto l'unico intervento previsto è costituito dal nuovo parcheggio in zona RP3 modificata in fase istruttoria e prevede fondo naturale o drenante.

d) È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture lineari di lunga percorrenza (stradali ed energetiche), di antenne per le telecomunicazioni e dei relativi sostegni che attraversino o insistano sull'area. Per le opere di cui all'articolo 4, comma 3 la previsione è subordinata alla salvaguardia dell'integrità della continuità visiva dei coni ottici di maggiore profondità, delle visuali percepibili dai belvedere di Moccò, S. Lorenzo e Crogole, e delle visuali verso i belvedere naturali accessibili, anche siti negli altri "paesaggi" individuati, al fine di consentire la vista con funzione di osservatorio di un intero ambito paesaggistico, che connotano l'identità e la rilevanza di questi luoghi.

Disciplina prevista all'art. 14 – norme urbanistico-edilizie generali per interventi edilizi ed infrastrutturali:

Comma 9 È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture lineari di lunga percorrenza (stradali ed energetiche), e l'installazione di nuovi impianti di telefonia cellulare o radiotelevisiva.

Comma 13: Tutti gli interventi edilizi, di qualsiasi tipo essi siano, devono essere progettati in modo da garantire la salvaguardia delle visuali sensibili percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali da e verso i belvedere di Moccò-Zabrežec, di San Lorenzo-Jezero, di Crogole-Kroglje, e da e verso gli altri belvedere naturali accessibili tra i quali la vetta e cresta del monte Carso-Griža, il Monte Stena-Stena, il Monte Cucusso-Kokoš, il Monte Goli-Goli, ed in genere tutte le visuali sensibili percepibili anche verso l'esterno dell'area della Riserva.

e) Non è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia che alteri lo stato dei luoghi tra cui impianti solari termici, fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di impianti per la produzione di energia da biomassa, fatta eccezione la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici a servizio di singoli edifici, i quali, nel caso di copertura a falde, devono essere integrati o complanari al manto di copertura e non visibili da pubblica via, o, nel caso di coperture piane o a terra, devono essere non visibili da pubblica via;

Disciplina prevista all'art. 14 – norme urbanistico-edilizie generali per interventi edilizi ed infrastrutturali:

comma 8 : Non è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia che alteri lo stato dei luoghi tra cui impianti eolici, idroelettrici e di impianti per la produzione di energia da biomassa. Per l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di "tipo domestico" deve essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, cercando di non interessare edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando comunque collocazioni non visibili da

spazi pubblici o di pubblico passaggio. Gli impianti devono essere integrati e complanari con le falde o col piano di copertura del tetto nel rispetto di una collocazione coerente con la struttura architettonica dell'edificio o perfettamente inseriti nelle coperture esistenti quali impianti realizzati con coppi curvi fotovoltaici.

Disciplina prevista all'art. 19.1 – ZONA RP 1 – BOTTAZZO-BOTAČ comma 5 lett. r): Nel borgo storico di Bottazzo–Botač per quanto riguarda gli impianti solari termici e fotovoltaici essi devono essere integrati e complanari al manto di copertura del tetto, o posti a terra su apposite strutture e non essere percepibili da spazi pubblici o aperti al pubblico.

f) E' vietata ogni modifica degli elementi più significativi del paesaggio della Riserva sia su substrato calcareo (alveo del torrente Rosandra su calcare con tutte le sue singolarità morfologiche, versanti dei monti Stena e Carso prospettanti il corso d'acqua, versanti dei monti Cucusso e Goli prospettanti la valle di Grozzana, ghiaioni, campi solcati, scannellature, vaschette di corrosione, pozze di abbeveraggio, grize, carso a testate, imbocchi di cavità, ecc.) che sulla porzione su substrato flyschoidale o alluvionale (alveo del torrente Rosandra su flysch, singolarità dell'idrografia superficiale dei versanti flyschoidali dei monti Carso e Stena, ambito della valle di Draga S. Elia, ecc.).

L'art. 8 emergenze geologiche e geomorfologiche prevede:

Comma 1. All'interno della Riserva sono presenti delle emergenze geologiche e geomorfologiche di grande pregio che il PCS intende tutelare, conservare e valorizzare quale obiettivo primario.

Comma 2. All'interno del perimetro della Riserva non sono consentiti interventi che determinino alterazioni nella morfologia degli elementi costituenti il Geosito della Val Rosandra-Dolina Glinščice e quanto previsto dall'art. 4 della LR 15 del 2016.

Comma 3. Sono vietate nuove attività estrattive e l'ampliamento delle cave all'interno della Riserva.

Comma 4. Le opere di difesa idrogeologica lungo il corso del torrente Rosandra-Glinščica potranno prevedere la rimozione parziale dei sedimenti ghiaiosi accumulatisi negli anni nel fondo alveo confinato a seguito della realizzazione della briglia e nella zona di deposito al fine del miglioramento della funzionalità idraulica e della ricostituzione di habitat acquatico ad acque debolmente correnti. L'attraversamento del torrente potrà essere ripristinato a seguito di una specifica valutazione.

Comma 5. Le opere di difesa e messa in sicurezza di pareti rocciose e versanti dovranno essere realizzate mediante interventi ecocompatibili e per quanto possibile non invasivi o demolitivi, quali ad esempio disgaggio e/o fissaggio di massi e blocchi di roccia instabili. Si dovranno evitare il più possibile le ipotesi di inviluppo mediante reti metalliche o la posa di barriere paramassi. Tali interventi, qualora indispensabili, dovranno essere accompagnati da misure di ingegneria naturalistica di mitigazione e/o compensazione ambientale e paesaggistica.

L'art. 8 emergenze geologiche e geomorfologiche contiene la specifica disciplina e prevede che non siano ammessi interventi che determinino alterazioni nella morfologia degli elementi costituenti il Geosito della Val Rosandra.

Va precisato che il geosito della Val Rosandra, che in bibliografia sembrerebbe comprendere la vasta area tra Bagnoli e Draga, viene riportato nella tavola 13 "carta dei geositi e dei siti di interesse storico archeologico vincolati" come un elemento puntuale (coerentemente al layer "geositi" scaricabile in IRDAT), pertanto è stata inserita la seguente previsione all'art. 8 comma 2: **(MOD_10 – MOD_09) "Nelle more dell'istituzione del Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia così come previsto all'art. 3 della LR 15/2016, la presente norma si applica a tutte le zone RN".**

Ulteriori norme di tutela si rinvencono nell'art. 8.1 – i fenomeni carsici ipogei – grotte. La tutela delle grotte è molto dettagliata ed esaustiva sia per gli aspetti della conservazione delle morfologie che per gli aspetti faunistici.

L'art. 17 – Zona RN di tutela naturalistica prevede al comma 3 che siano vietate tutte le modifiche allo stato dei luoghi non funzionali alla conservazione.

All'art. 17.1 – Zona RN 1 Ghiaioni e rupi calcaree e 17.2 zona RN 2 Torrente Rosandra rispettivamente il comma 4 e il comma 2 prevedono il divieto di prelievo e di danneggiamento di elementi della geomorfologia. In particolare per il Torrente Rosandra si prevede la tutela sia del tratto marnoso-arenaceo che calcareo.

La tutela degli elementi geomorfologici, nel PCS adottato, è limitata alle zone RN dove si concentrano gli elementi di maggior pregio. **Con l'obiettivo di estendere la tutela dei fenomeni di carsismo superficiale all'intero territorio della Riserva, si propone una norma di tutela generale da inserire come art. 8 comma 2 bis: "all'interno del perimetro della Riserva non sono consentiti interventi che determinino alterazioni o danneggiamenti dei fenomeni di carsismo epigeo quali doline, vaschette di dissoluzione, pavimenti calcarei, campi solcati, karren, grize, scannellature" (MOD_09).**

g) Non è ammesso effettuare modifiche che comportano alterazione (del)la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.

Disciplina contenuta all'ART. 17 – ZONA RN DI TUTELA NATURALISTICA: Nelle zone RN è vietato alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.

Si introduce la previsione per le zone RG, tenendo conto dell'esigenza di consentire le ordinarie attività sui terreni agricoli delle zone RG 6 purché gli stessi non costituiscano habitat di interesse comunitario (prati e pascoli) (MOD_14)

h) L'ambito del castelliere del monte Carso individuato nella tavola allegato B) è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato dei luoghi. Sono consentiti gli interventi di restauro conservativo ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali di cui si compone.

Disciplina prevista all'ART. 13 – PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO-CULTURALE E ARCHEOLOGICO La Riserva persegue le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico che ricadono all'interno della Riserva. Tra i beni elencati al comma 2 figura anche il castelliere del monte Carso-Griža. Ai sensi del comma 3, è vietato danneggiare in qualsiasi modo il castelliere nonché modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica. Sono ammessi gli interventi di conservazione e valorizzazione concordati con l'Organo gestore e, qualora necessario, con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Nel PCS adottato tuttavia l'area del Castelliere risultava suddivisa in tre diverse zone: in minima parte RN 3, su circa un terzo della superficie RN 5 e per la parte prevalente RG5. Si prevedeva che nella parte sommitale del Monte Carso fosse consentito il pascolo previa presentazione di un progetto autorizzato dall'Organo gestore e assoggettato a valutazione di incidenza.

La previsione di attività di pascolo nell'area appare non conciliabile con gli obblighi di tutela integrale dell'area.

Merita inoltre sottolineare che l'attività di pascolo in questo contesto non è funzionale alla conservazione degli habitat, ma può anzi arrecare disturbo e danno anche alle componenti di vegetazione, flora e fauna. L'area infatti è prevalentemente occupata da pineta d'impianto a pino nero e il sottobosco offre scarso foraggio: l'allevamento di bestiame richiederebbe necessariamente l'apporto di foraggio dall'esterno per tutto l'anno. L'inevitabile integrazione alimentare unita alla necessità di predisporre strutture di ricovero e abbeverata comporterebbe una profonda alterazione dell'area dovuta al calpestio, alle escrezioni azotate, al possibile inquinamento floristico legato all'importazione di foraggi provenienti da altre aree e all'insorgere di condizioni favorevoli all'ingresso di specie aliene invasive quale il Senecione sudafricano. Si tratterebbe di un allevamento all'aperto che non ha connessione con la produttività dell'area e men che meno con la gestione dell'ambiente, posto che non sono presenti aree prative o a landa. La presenza di recinti e l'inevitabile aumento di presenza antropica in una zona ancora ben conservata e poco disturbata avrebbe effetti negativi anche sulle componenti faunistiche.

(MOD_03) Pertanto in fase istruttoria la previsione del comma 4 dell'art. 18.7 è stata stralciata e la zonizzazione dell'area è stata modificata in RN6 – CASTELLIERE DEL MONTE CARSO-GRIŽA. Il comma 2 dell'art. 17.6 recita: "Il bene è sottoposto a tutela integrale, anche con riferimento all'art. 13 delle presenti norme di attuazione, ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente. Eventuali interventi sulla componente vegetale finalizzati alla permanenza e leggibilità degli elementi formali devono essere pianificati e programmati tenendo conto delle valenze faunistiche dell'area, che risulta essere sito di nidificazione di specie di pregio (Falco pecchiaiolo, Astore)."

i) I muri a secco esistenti (sia a prevalente composizione calcarea che arenacea) devono essere recuperati secondo le tecniche tradizionali e i nuovi eventuali manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame reperito in loco, o coerente con lo stesso, ed eseguiti preferibilmente a secco e con i rapporti geometrico-dimensionali propri della tradizione costruttiva.

Disciplina prevista all'art. 14 – norme urbanistico-edilizie generali per interventi edilizi ed infrastrutturali:

Comma 10. I muri a secco esistenti devono essere recuperati secondo le tecniche tradizionali e i nuovi eventuali manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame reperito in loco, o coerente con lo stesso, ed eseguiti preferibilmente a secco; ove necessario, al fine di migliorare la stabilità, per i muri di contenimento, posteriormente al paramento murario, che dovrà avere comunque uno spessore minimo complessivo di 50 cm, potrà essere eventualmente realizzato un manufatto di rinforzo in cls semplice od armato, non visibile dall'esterno, con relative opere fondazionali; dovrà comunque essere garantito un adeguato drenaggio delle acque a tutti i livelli.

In considerazione di quanto sopra e in particolare delle modifiche e/o integrazioni proposte, si ritiene che lo strumento urbanistico risulti sostanzialmente adeguato alle previsioni del PPR in conformità a quanto previsto nella Tabella C) Prescrizioni relativa all'art. 8 (Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra) della Disciplina d'uso del bene tutelato (allegato 42 al PPR).

2. Per il “Paesaggio dei borghi sul torrente Rosandra”

Nella seduta del 14/4/2023 del Comitato paritetico è stato stabilito di attribuire il borgo di Bottazzo-Botač al solo Paesaggio dei borghi sul torrente Rosandra.

Con riferimento alla tabella B) Indirizzi e direttive:

La lettera a) prevede che nell'ambito del borgo storico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria debbano tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.

La lettera b) relativa all'ambito di espansione edilizia recente circostante il nucleo storico non sembra pertinente all'abitato di Bottazzo.

La disciplina relativa alla Zona RP1 Bottazzo- Botač risulta pianamente coerente con gli indirizzi e direttive, come si può verificare ai paragrafi successivi.

Con riferimento alla tabella C) Prescrizioni:

a) Nel borgo storico sono ammessi i seguenti interventi:

§ la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni, le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative, produttive e aziendali, purché non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;

§ la ricostruzione di edifici non più abitati o utilizzati le cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni tradizionali;

§ intervento di recupero funzionale all'esercizio di attività agro-silvo-pastorali che richiedano anche maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessità ai fini dell'esercizio delle attività stesse. E purché le parti nuove siano compatibili con le parti preesistenti e siano rispettose delle tradizioni edilizie locali;

§ intervento di ampliamento secondo le leggi di settore, per comprovate esigenze funzionali e/o igienico sanitarie, previa analisi planivolumetrica e compositiva delle facciate relativa agli edifici storici circostanti, e purché le parti nuove siano compatibili con le parti preesistenti e siano rispettose delle tradizioni edilizie locali.

§ interventi di nuova costruzione purché previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, coerenti con le caratteristiche proprie del contesto, con particolare riferimento alla scelta dei materiali, alle linee compositive e architettoniche, all'assetto planimetrico, all'ingombro volumetrico nonché alle finiture delle facciate;

b) Nel borgo storico gli interventi si devono attenere alle seguenti specifiche tecniche:

§ gli interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ricostruzione sono di regola effettuati con l'impiego di materiali rispettosi delle caratteristiche costruttive locali;

§ la manutenzione, il consolidamento, e la ricostruzione delle murature sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive locali, e nel rispetto della vigente normativa antisismica;

§ gli interventi sulle coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatte salve le eventuali limitate modifiche dimensionali conseguenti agli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione;

§ la manutenzione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono realizzate con tecniche tradizionali locali oppure con tecnologie che ne consentano il medesimo risultato estetico. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma consentita solamente nel caso essi siano ammalorati, pericolanti o fortemente degradati, fino a costituire pericolo per la pubblica o privata incolumità;

§ gli interventi devono essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo; Le aperture originarie in facciata degli edifici conservati e caratterizzanti la tipica architettura tradizionale, e non già modificate in tempi recenti, comprese finestrelle e fori di aerazione, vanno conservate in quanto distintive della tipologia dell'edificio. Possono essere eccezionalmente modificate, in coerenza con il

contesto e le caratteristiche tipiche dell'edilizia di questi borghi, per comprovate esigenze di carattere igienico-sanitario e finalizzate al riuso degli edifici esistenti per funzioni compatibili con il loro carattere storico-architettonico.

§ Per il rinnovo degli infissi esterni devono essere utilizzati materiali tipici della tradizione locale. A tal fine per la realizzazione di ante, oscuri, persiane riferiti ad edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale la cui data di costruzione sia precedente al 31 dicembre 1945 di norma dovrà essere utilizzato il legno; per gli edifici costruiti o trasformati successivamente sono ammessi altri materiali ad esclusione del PVC soltanto se realizzati con aspetto, tipologia cromatismo e finitura propri della tradizione locale. I portoncini e le cancellate esistenti, le inferriate e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati o completati con nuovi realizzati con aspetto, tipologia, cromatismo e finitura uguali o simili agli originali.

§ Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi. Per i muri di cinta è concesso l'adeguamento dimensionale dei passi carrai alle corti interne.

c) Nel borgo storico non sono ammessi:

i) l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico, fatta eccezione l'installazione strettamente necessaria per il rispetto dei parametri previsti dal punto 3 dell'Allegato 3 al D. Leg.vo 28/2011, così modificato dal dall'art. 12, comma 2, del D.L. 244/2016 e a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale. (NOTA: il pt 3 prevede che: Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: $P = 1/K * S$ Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori: (...) c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.)

ii) gli impianti di produzione di energia anche da fonti rinnovabili che comportano alterazione dello stato dei luoghi diversi da quelli del punto precedente;

iii) gli interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale, o altre attività, che comportano alterazione significativamente la conformazione naturale del terreno;

iv) gli interventi inerenti all'installazione di nuovi impianti di telefonia cellulare o radiotelevisiva.

d) Nella zona di espansione edilizia recente circostante il nucleo storico corrispondente alle zone BA, B1 del P.R.G.C. vigente o agli ambiti soggetti a P.R.P.C. sono ammessi i seguenti interventi:
(omesso perché non pertinente)

e) Nei giardini privati e nel verde urbano pubblico sarà da escludere l'impiego di conifere, estranee all'ambiente, che possono costituire continuità di fuoco con le pinete circostanti in caso d'incendio.

Nelle NdA del PCS la disciplina relativa al borgo di Bottazzo si rinviene all'art. 19.1 – Zona RP1 – Bottazzo – Botač.

In particolare:

comma 5. Nel borgo storico di Bottazzo–Botač gli interventi edilizi si devono attenere alle seguenti specifiche tecniche:

a) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ampliamento e ricostruzione dovranno essere preceduti da un rilievo particolareggiato dello stato di fatto accompagnato dalla ricerca ed analisi delle caratteristiche originarie del fabbricato; dovranno di regola essere effettuati con l'impiego di materiali tipici delle caratteristiche costruttive locali, quali la pietra arenaria per le strutture verticali ed il legno per le strutture orizzontali quali i solai di piano e di copertura; eventuali superfetazioni o corpi aggiunti in evidente contrasto con le caratteristiche originarie del fabbricato (verande, bussole, pensiline, tettoie, corpi aggiunti, ecc. regolarmente autorizzati) dovranno essere rimossi. I loro volumi e superfici coperte, potranno essere riutilizzati per ampliamenti coerenti con l'impianto originario dell'edificio;

- b) il colore degli edifici, dei manufatti, e dei singoli elementi e partiti architettonici, deve essere individuato, ove possibile, nei suoi caratteri storici e originari, mediante la ricerca secondo i metodi del restauro, e comunque deve armonizzarsi con il contesto del borgo. Le tinte da utilizzare sono indicate nell'Allegato 1, inoltre, in linea di massima, è esclusa la finitura "faccia a vista" delle murature;
- c) il consolidamento e/o la ricostruzione parziale o totale delle murature perimetrali in pietra dovranno essere attuati con l'impiego di tecniche rispettose delle caratteristiche costruttive locali; i nuovi elementi in c.a. o in ferro o in altro materiale necessari ai rinforzi strutturali e all'adeguamento antisismico devono essere adeguatamente mascherati in modo da non renderli visibili dall'esterno;
- d) i tetti dei fabbricati dovranno essere conservati o ricostruiti nella loro forma originaria mantenendone la struttura lignea, la forma, la pendenza e l'orientamento delle falde; in caso di crollo totale ed assenza di documentazione storica, la ricostruzione dei tetti degli edifici deve rispettare le caratteristiche formali tipiche della borgata, in particolare:
- tetti a due falde, con pendenza tra 30% e 45%, con il colmo parallelo al lato lungo dello stabile; per i manufatti ed altri elementi minori quali tettoie, pensiline, vani accessori le coperture potranno essere anche ad una falda, sono in ogni caso vietati i tetti piani;
 - sporto di linda di modesta estensione, non superiore a 30 cm, e non superiore a 10 cm in corrispondenza dei timpani;
 - è consentita la realizzazione di lucernai filo-falda di modesta dimensione, per l'ispezione della copertura;
- e) la posa, il rimaneggiamento o la sostituzione dei manti di copertura dei tetti sono attuati con le tecniche costruttive tradizionali e con l'uso dei materiali tipici del luogo quali i coppi curvi rossi; limitate modifiche dimensionali allo spessore complessivo conseguenti agli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione purché non alterino significativamente le dimensioni delle linde e dei timpani;
- f) i comignoli, le torrette da camino, gli sfiati, dovranno essere realizzati rispettando le caratteristiche costruttive formali tipiche dell'architettura locale per questi elementi ed i loro materiali;
- g) le lattonerie dovranno essere realizzate in rame o lamiera preverniciata e grondaie ed i pluviali saranno a sezione circolare;
- h) la manutenzione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne saranno realizzati con tecniche tradizionali locali oppure con tecnologie che ne consentano il medesimo risultato estetico;
- i) è vietata l'intonacatura parziale delle facciate, con zone prive di intonaco per evidenziare la muratura, in quanto non tipica del borgo;
- j) gli interventi devono essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Le aperture originarie in facciata degli edifici conservati e caratterizzati dalla tipica architettura tradizionale, e non già modificate in tempi recenti, comprese finestrelle e fori di aerazione, vanno conservate in quanto distintive della tipologia dell'edificio. Possono eccezionalmente essere modificate, in coerenza con il contesto e le caratteristiche tipiche dell'edilizia di questa borgata, per comprovate esigenze di carattere igienico-sanitario e finalizzate al recupero funzionale degli edifici esistenti. Nel caso in cui le forature originarie siano state irrimediabilmente modificate, compromettendo il recupero della facciata originaria, sono ammesse nuove aperture progettate in coerenza con il contesto e con le caratteristiche formali tipiche della borgata, posizionate in modo da rispettare l'armonia dello schema forometrico esistente, a sviluppo verticale;
- k) per il rinnovo degli infissi esterni devono essere utilizzati materiali tipici della tradizione locale; a tal fine per la realizzazione di ante, oscuri, persiane di norma dovrà essere utilizzato il legno; potranno essere impiegati altri materiali soltanto se realizzati con aspetto, tipologia cromatismo e finitura analoghi alle caratteristiche tradizionali. I portoncini e le cancellate esistenti, le inferriate e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono sostituiti con nuovi realizzati con aspetto, tipologia, cromatismo e finitura simili agli originali. Le tinte da utilizzare sono indicate nell'ALLEGATO 1;
- l) le scale esterne di accesso ai ballatoi, normalmente in pietra, ed i ballatoi, ove presenti, dovranno essere conservati o sostituiti mantenendo le caratteristiche originarie;
- m) le balaustre, i parapetti, le ringhiere dei ballatoi, delle scale esterne dovranno essere di fattura semplice, a giorno, conforme alla tradizione locale, in legno o in ferro verniciato. Le tinte da utilizzare sono indicate nell'ALLEGATO 1;
- n) eventuali inferriate dei fori di finestra dovranno essere di semplice fattura, in ferro verniciato, conformi alla tradizione locale e non sporgenti. Le tinte da utilizzare sono indicate nell'ALLEGATO 1;

- o) le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere, ecc.), ove esistenti e conservati, sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi;
- p) le nuove pavimentazioni esterne degli spazi privati devono essere realizzate con materiali permeabili coerenti al contesto quali, ad esempio, la pietra arenaria posta in opera su sottofondo drenante, il ghiaio stabilizzato, o materiali simili ottenuti con tecniche contemporanee. In ogni caso non è mai ammesso l'utilizzo di piastrelle, soprattutto se con finitura lucida o semiopaca, e con cromatismi dissonanti con le caratteristiche dei luoghi;
- q) le nuove recinzioni, che di norma devono avere altezza non superiore a 1,20 m, devono essere coerenti con la tradizione locale, quali ad esempio i muretti in pietra arenaria a secco o con legante invisibile all'esterno, in legno, in ferro. Non è ammesso l'impiego di materiali quali l'alluminio naturale o anodizzato, l'acciaio inox, i prefabbricati in cls, i materiali plastici e comunque di tutti i materiali diversi da quelli propri della tradizione;
- r) per quanto riguarda gli impianti solari termici e fotovoltaici essi devono essere integrati e complanari al manto di copertura del tetto, o posti a terra su apposite strutture e non essere percepibili da spazi pubblici o aperti al pubblico;
- s) le cornici delle aperture potranno essere in pietra calcarea, intonaco o dipinte; . Cornici irregolari, intonacature parziali o in materiali inidonei (ad esempio pvc, calcestruzzo, laterizio, ceramica) sono vietate.
6. Nel borgo storico sono vietati:
- a) la collocazione a vista in facciata di cavi ed elementi relativi a reti elettriche, telefoniche, delle antenne televisive; ove presenti, in caso di interventi manutentivi delle facciate questi dovranno obbligatoriamente essere incassati nella muratura, nel rivestimento o spostati in modo da non essere visibili;
- b) l'uso di elementi prefabbricati in cls a vista e plastica per le torrette da camino, i comignoli, gli sfiati;
- c) la posa all'esterno degli edifici degli impianti di condizionamento dell'aria o delle pompe di calore. Se necessari debbono essere adeguatamente mascherati, o posti sulle facciate non visibili dagli spazi pubblici, o incassati nelle murature degli edifici, in ogni caso è sempre vietata la loro collocazione sulle facciate principali;
- d) la posa di antenne paraboliche ed elementi simili sulle falde dei tetti visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico;
- e) gli interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale, o altre attività, che alterino significativamente la conformazione naturale del terreno.

(MOD_15) In accoglimento della previsione di cui al punto e) delle prescrizioni, è stato aggiunto un comma alle norme generali per tutte le RP (art. 18): "Nei giardini privati e nel verde urbano pubblico è vietato l'impiego di conifere."

In considerazione di quanto sopra e in particolare delle modifiche e/o integrazioni proposte, si ritiene che lo strumento urbanistico risulti sostanzialmente adeguato alle previsioni del PPR in conformità a quanto previsto nella Tabella C) Prescrizioni relativa all'art. 8 della Disciplina d'uso del bene tutelato (allegato 42 al PPR).

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 - Coerenza con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati

Art. 136, comma 1, lett. a)

- **Antro di Bagnoli** (Bagnoli della Rosandra-S. Dorligo della Valle Dolina) Sigla Cat. Reg. Grotte: 76-105 VG;
- **Grotta delle Gallerie** (Draga s. Elia-S. Dorligo della Valle Dolina) Sigla Cat. Reg. Grotte: 290- 420 VG;
- **Fessura del Vento** (Draga s. Elia-S. Dorligo della Valle Dolina) Sigla Cat. Reg. Grotte: 930-4139 VG.

Nota: le tre grotte risultano "geosito" secondo lo strato informativo "Geositi" reperibile in IRDAT – versione 01/01/2013.

Previsioni PCS: Tutte le grotte della Riserva sono tutelate come "habitat" ai sensi dell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE (Habitat 8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico).

In particolare è vietato:

- a) danneggiare o asportare concrezioni calcitiche ed in genere qualsiasi tipologia di speleotema;
- b) asportare qualsiasi reperto paleontologico o archeologico in mancanza di specifica autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e dall'Organo gestore;
- c) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, con particolare attenzione a quelli con potenziale grave effetto inquinante quali ad esempio pile elettriche e/o parti di attrezzature;
- d) usare lampade ad acetilene (carbuio) nonché fiaccole o altre forme di illuminazione che comportino consumo di ossigeno e inquinamento ambientale;
- e) accendere fuochi e fare scritte ed incisioni sulle pareti.

Le tre grotte in esame rientrano nella categoria delle grotte soggette a particolare tutela (art. 8.1 comma 6 lett.a); nelle grotte di questa categoria è vietato effettuare scavi e modifiche alle strutture morfologiche, ivi incluso l'impiego di mezzi artificiali per esplorazioni e sondaggi. Eventuali scavi esplorativi o altri interventi con esclusive finalità di carattere scientifico devono essere preventivamente autorizzati dall'Organo gestore, sentiti i pareri dei Servizi regionali competenti in materia di patrimonio geologico e speleologico e di biodiversità e, ove previsto, dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. La visita di questa tipologia di grotte è consentita per un massimo di 20 persone al mese e non più di 10 persone al giorno previa comunicazione all'Organo gestore. Le modalità di comunicazione e le deroghe agli accessi saranno disciplinate dal Regolamento della Riserva.

Art. 142

- **Il torrente Rosandra** e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna – art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Disciplina: Art. 23 NTA del PPR assorbita da norme delle dichiarazioni di notevole interesse di cui all'articolo 19

Previsioni PCS:

Disciplina all'art. 8 (Emergenze geologiche e geomorfologiche): il corso del torrente Rosandra costituisce emergenza geologica e geomorfologica di grande pregio da tutelare, conservare e valorizzare quale obiettivo primario del PCS.

Art. 8 comma 4: Le opere di difesa idrogeologica lungo il corso del torrente Rosandra-Glinščica potranno prevedere la rimozione parziale dei sedimenti ghiaiosi accumulatisi negli anni nel fondo alveo confinato a seguito della realizzazione della briglia e nella zona di deposito al fine del miglioramento della funzionalità idraulica e della ricostituzione di habitat acquatico ad acque debolmente correnti. L'attraversamento del torrente potrà essere ripristinato a seguito di una specifica valutazione.

Art. 8 comma 5. Le opere di difesa e messa in sicurezza di pareti rocciose e versanti dovranno essere realizzate mediante interventi ecocompatibili e per quanto possibile non invasivi o demolitivi, quali ad esempio disgaggio e/o fissaggio di massi e blocchi di roccia instabili. Si dovranno evitare il più possibile le ipotesi di inviluppo mediante reti metalliche o la posa di barriere paramassi. Tali interventi, qualora indispensabili, dovranno essere accompagnati da misure di ingegneria naturalistica di mitigazione e/o compensazione ambientale e paesaggistica.

- La **Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra** - art. 142, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Disciplina: Art. 27 comma 5 NTA del PPR: "Per le riserve regionali "Monte Lanaro", "Monte Orsario", "Val Rosandra" si applicano le norme delle dichiarazioni di notevole interesse di cui all'articolo 19."

- I **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018 - art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Disciplina: Art. 28 NTA del PPR assorbita da norme delle dichiarazioni di notevole interesse di cui all'articolo 19

Zona di interesse archeologico V9 - Caverna degli Orsi (all.5 PPR)

art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Disciplina: Art. 31 NTA del PPR.

Prescrizioni d'uso: il bene è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente. Devono essere pianificati e programmati eventuali interventi sulla componente vegetale nell'area esterna alla grotta ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali.

Previsioni PCS: nessuna in particolare dedicata al sito. Tutte le grotte della Riserva sono tutelate come "habitat" ai sensi dell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE (Habitat 8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico).

In particolare è vietato:

- a) danneggiare o asportare concrezioni calcitiche ed in genere qualsiasi tipologia di speleotema;
- b) asportare qualsiasi reperto paleontologico o archeologico in mancanza di specifica autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e dall'Organo gestore;
- c) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, con particolare attenzione a quelli con potenziale grave effetto inquinante quali ad esempio pile elettriche e/o parti di attrezzature;
- d) usare lampade ad acetilene (carburante) nonché fiaccole o altre forme di illuminazione che comportino consumo di ossigeno e inquinamento ambientale;
- e) accendere fuochi e fare scritte ed incisioni sulle pareti.

La Caverna degli Orsi inoltre rientra nella categoria delle grotte soggette a particolare tutela (art. 8.1 comma 6 lett.a); nelle grotte di questa categoria è vietato effettuare scavi e modifiche alle strutture morfologiche, ivi incluso l'impiego di mezzi artificiali per esplorazioni e sondaggi. Eventuali scavi esplorativi o altri interventi con esclusive finalità di carattere scientifico devono essere preventivamente autorizzati dall'Organo gestore, sentiti i pareri dei Servizi regionali competenti in materia di patrimonio geologico e speleologico e di biodiversità e, ove previsto, dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. La visita di questa tipologia di grotte è consentita per un massimo di 20 persone al mese e non più di 10 persone al giorno previa comunicazione all'Organo gestore. Le modalità di comunicazione e le deroghe agli accessi saranno disciplinate dal Regolamento della Riserva.

In relazione alla particella catastale in cui ricade l'imboccatura della grotta, questa risulta molto estesa (circa 18 ettari) e con la recente modifica del perimetro della Riserva è in parte esterna ad essa. La porzione inclusa in Riserva ricade in zona RG3 – Boscaglia carsica ed arbusteti in area con copertura arborea parzialmente discontinua, dove ai sensi dell'art. 18.3 comma 2 delle NdA sono consentiti e favoriti interventi di recupero di aree agricole o pascolive.

(MOD_16) Si propone pertanto di integrare l'articolo 18.3 comma 2 inserendo le seguenti parole: "sono consentiti e favoriti interventi di recupero di aree agricole o pascolive; per la p.c. foglio 3, p. 2208/1 è fatto salvo il parere della Soprintendenza alla luce del vincolo previsto dal DM del Ministro per i Beni culturali e ambientali dd.1.10.1992.

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004

Gli ulteriori contesti riconosciuti e individuati dal PPR, riferiti ai beni paesaggistici, sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", mentre quelli riferiti alle reti culturale ed ecologica o alle ulteriori categorie di beni sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Parte strategica – Reti".

Dalla consultazione delle Tavole sopra citate emerge che il PPR riconosce per l'ambito di indagine i seguenti ulteriori contesti:

Zona di interesse archeologico U26 - Castelliere di Monte Carso (All. 4 PPR)

Prescrizioni d'uso: il bene è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente. Devono essere pianificati e programmati eventuali interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali.

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio: (Art. 6 all.42 PPR) salvaguardia dell'eccezionalità degli insediamenti preistorici (castellieri del monte Carso (parzialmente in territorio sloveno) e del Monte S. Michele, tumulo del monte Cocusso) e storici (Acquedotto romano, "Castrum" romano sul monte Grociana o Mala Gročnica, Castello di Moccò, rocca di Draga, castello di S. Servolo (in territorio sloveno), che costituiscono gli elementi emergenti di dominanza percettiva, le cerniere strategiche del territorio a cui si assoggettano, punti ed assi visuali dei connettivi storici

Previsioni PCS: Disciplina prevista all'art. 13 – Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico: La Riserva persegue le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico che ricadono all'interno della Riserva. Tra i beni elencati al comma 2 figura anche il castelliere del monte Carso-Griža. Ai sensi del comma 3, è vietato danneggiare in qualsiasi modo il castelliere nonché modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica. Sono ammessi gli interventi di conservazione e valorizzazione concordati con l'Organo gestore e, qualora necessario, con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

L'area del Castelliere risultava suddivisa in tre diverse zone: in minima parte RN 3, su circa un terzo della superficie RN 5 e per la parte prevalente RG5. Le norme per le zone RG5 Pinete (art. 18.5 delle NdA) prevedevano che nella parte sommitale del Monte Carso fosse consentito il pascolo previa presentazione di un progetto autorizzato dall'Organo gestore e assoggettato a valutazione di incidenza.

La previsione di attività di pascolo nell'area appare non conciliabile con gli obblighi di tutela integrale dell'area. Considerato inoltre che l'attività di pascolo in questo contesto non è funzionale alla conservazione degli habitat, ma che anzi può arrecare disturbo e danno anche alle componenti di vegetazione, flora e fauna, **viene stralciata la previsione del comma 4 dell'art. 18.7 e si modifica la zonizzazione dell'area includendola in zona RN6 con modifiche alle relative norme, come già evidenziato nei capitoli precedenti. (MOD_03)**

Zona di interesse archeologico U27 – Acquedotto di Bagnoli (all. 4 PPR)

Prescrizioni d'uso: il bene è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente. Devono essere pianificati e programmati eventuali interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali.

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio: (Art. 6 all.42 PPR) salvaguardia dell'eccezionalità degli insediamenti preistorici (castellieri del monte Carso (parzialmente in territorio sloveno) e del Monte S. Michele, tumulo del monte Cocusso) e storici (Acquedotto romano, "Castrum" romano sul monte Grociana o Mala Gročnica, Castello di Moccò, rocca di Draga, castello di S. Servolo (in territorio sloveno), che costituiscono gli

elementi emergenti di dominanza percettiva, le cerniere strategiche del territorio a cui si assoggettano, punti ed assi visuali dei connettivi storici

Previsioni PCS:

Disciplina prevista all'art. 13 – Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico: La Riserva persegue le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico che ricadono all'interno della Riserva. Tra i beni elencati al comma 2 figura anche l'Acquedotto romano. Ai sensi del comma 3, è vietato danneggiare in qualsiasi modo il bene tutelato nonché modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica. Sono ammessi gli interventi di conservazione e valorizzazione concordati con l'Organo gestore e, qualora necessario, con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Scheda di intervento III.A.08 Riqualficazione acquedotto romano di Bagnoli della Rosandra-Boljunec: si prevede una manutenzione straordinaria delle parti già precedentemente valorizzate comprendenti: pulizia del verde e dai detriti; consolidamento strutturale delle parti eventualmente lesionate e dell'intorno soprastante; manutenzione, restauro, protezione delle murature; ridefinizione dei punti di visita con eventuali delimitazioni e rifacimento della specifica cartellonistica illustrativa

Zona di interesse archeologico U28 - Tumulo del Monte Cocusso-Velika Groblja (all. 4 PPR)

Prescrizioni d'uso: il bene è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente.

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio: (Art. 6 all.42 PPR) salvaguardia dell'eccezionalità degli insediamenti preistorici (castellieri del monte Carso (parzialmente in territorio sloveno) e del Monte S. Michele, tumulo del monte Cocusso) e storici (Acquedotto romano, "Castrum" romano sul monte Grociana o Mala Gročnica, Castello di Moccò, rocca di Draga, castello di S. Servolo (in territorio sloveno), che costituiscono gli elementi emergenti di dominanza percettiva, le cerniere strategiche del territorio a cui si assoggettano, punti ed assi visuali dei connettivi storici

Previsioni PCS: Disciplina prevista all'art. 13 – Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico. La Riserva persegue le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico che ricadono all'interno della Riserva. Tra i beni elencati al comma 2 figura anche il Tumulo del Monte Cocusso – Velika Groblja. Ai sensi del comma 3, è vietato danneggiare in qualsiasi modo il bene tutelato nonché modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica. Sono ammessi gli interventi di conservazione e valorizzazione concordati con l'Organo gestore e, qualora necessario, con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

L'area risultava inclusa in parte in zona RG5 (art. 18.5 comma 5: è consentito il taglio a raso della rinnovazione del pino nero qualora finalizzato al ripristino di habitat di interesse comunitario o per finalità paesaggistiche ad esempio Tumulo di Monte Cocusso Velika Groblja) e in parte in zona RG3 (art. 18.3 comma 3). **(MOD_04) Si**

propone una nuova zonizzazione RN 7 che garantisca norme di tutela coerenti con le prescrizioni d'uso:

ART. 17.7 - ZONA RN 7 - TUMULO DEL MONTE COCUSO - VELIKA GROBLJA

1. Corrisponde alla Zona di interesse archeologico U28 - Tumulo del Monte Cocusso-Velika Groblja (UC archeologici PPR) e a una porzione di pineta che si estende nel lembo occidentale.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Il bene è sottoposto a tutela integrale, anche con riferimento all'art. 13 delle presenti norme di attuazione, ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente.

3. Può essere autorizzato il taglio a raso del pino nero qualora finalizzato al ripristino di habitat di interesse comunitario o per finalità paesaggistiche.

Scheda di intervento II.A.05 Taglio selettivo in area di pineta matura Monte Cocusso-Kokoš e Monte Stena-Stena prevede un taglio a raso di un'area di pineta per la valorizzazione del Tumulo e della visuale panoramica.

Scheda di intervento III.A.04 Conservazione e tutela pavimenti calcarei Tumulo protostorico Cocusso-Velika Groblja

Zona di interesse archeologico U29 - Sito di Mala Grociana-Malagročnica; (all. 4 PPR)

Prescrizioni d'uso: il bene è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente. Devono essere pianificati e programmati eventuali interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio: (Art. 6 all.42 PPR) salvaguardia dell'eccezionalità degli insediamenti preistorici (castellieri del monte Carso (parzialmente in territorio sloveno) e del Monte S. Michele, tumulo del monte Cocusso) e storici (Acquedotto romano, "Castrum" romano sul monte Grociana o Mala Gročnica, Castello di Moccò, rocca di Draga, castello di S. Servolo (in territorio sloveno), che costituiscono gli elementi emergenti di dominanza percettiva, le cerniere strategiche del territorio a cui si assoggettano, punti ed assi visuali dei connettivi storici

Previsioni PCS:

Disciplina prevista all'art. 13 – Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico. La Riserva persegue le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico che ricadono all'interno della Riserva. Tra i beni elencati al comma 2 figura anche il sito archeologico del Monte Malagrociana-Mala Gročnica. Ai sensi del comma 3, è vietato danneggiare in qualsiasi modo il bene tutelato nonché modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica. Sono ammessi gli interventi di conservazione e valorizzazione concordati con l'Organo gestore e, qualora necessario, con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

La Scheda di intervento II.A.04 Taglio selettivo pinete mature sul Monte Malagrociana-Mala Gročnica prevede di effettuare un taglio raso della parte sommitale in funzione panoramico-visuale; di operare sfoltimenti della vegetazione arboreo-arbustiva nell'area di landa; di rendere visibili, ai fini turistici, i resti e dei manufatti storici, intervenendo su forma e ridefinizione degli elementi vegetazionali; di mantenere gli esemplari significativi di pini maturi e/o morti per finalità faunistiche (picidi, xilofagi), salvo motivi di messa in sicurezza. Prevede altresì di predisporre l'area ad un possibile intervento di sondaggio archeologico.

L'area risultava in zona RG5 (art. 18.5 comma 5: è consentito il taglio a raso della rinnovazione del pino nero (...)) per finalità paesaggistiche ad esempio Tumulo di Monte Cocusso Velika Groblja e manufatti storici di Malagrociana – Mala Gročnica).

(MOD_05) Si propone una nuova zonizzazione RN 8 che garantisca norme di tutela coerenti con le prescrizioni d'uso:

ART. 17.8 – ZONA RN 8 – MONTE MALAGROCIANA - MALAGROČNICA

1. Corrisponde all'area Zona di interesse archeologico U29 - Sito di Mala Grociana-Malagročnica (UC archeologici PPR).

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Il bene è sottoposto a tutela integrale, anche con riferimento all'art. 13 delle presenti norme di attuazione, ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente.

ALTRE TUTELE PRESENTI

Alberi monumentali: Cerri presso Monte Carso

Con decreto n. 160/Pres dd 07/08/2018 i cerri del Monte Carso-Griža sono stati riconosciuti come alberi monumentali tutelati dalla LR n. 9 del 2007 art.81.

Disciplina d'uso: ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. c) delle NTA PPR non sono ammissibili:

- 1) l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali e notevoli;
- 2) l'alterazione del contesto paesaggistico naturale, monumentale, storico o culturale in cui esso si inserisce;
- 3) qualora l'albero monumentale o notevole rappresenti un fulcro visivo rispetto ad un più ampio contesto, non deve esserne compromessa la visione con elementi di intrusione;
- 4) negli interventi manutentivi di potatura è vietato il capitozzo, e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG;

Previsioni PCS:

(MOD_17) Nella zona RN3 è stato inserito un richiamo alla tutela paesaggistica e gli interventi ammessi e vietati sono stati adeguati alla disciplina di cui all'art. 82 della LR 9/2007 e alle Linee guida di cui alla DGR 28 luglio 2017, n. 1443 e s.m.i.

Scheda n° I.A.02 - Conservazione bosco a cerro Sella Monte Carso-Sela: La scheda richiamava il divieto di interventi di taglio, potatura o danneggiamento delle querce d'alto fusto ed in particolare dei cerri e consentiva interventi periodici di taglio e pulizia delle altre legnose presenti. Si prevedeva la possibilità di intervenire comunque in deroga ai divieti citati sulla base di monitoraggio dello stato fitosanitario. **La scheda è stata integrata con un richiamo alla disciplina di cui all'art. 82 della LR 9/2007 e alle Linee guida di cui alla DGR 28 luglio 2017, n. 1443 e s.m.i.**

Beni immobili di valore culturale - parte II del Codice dei beni culturali art. 10 (ex lege)

Chiesa di Santa Maria in Siaris

Previsioni PCS:

Disciplina prevista all'art. 13 – Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico. La Riserva persegue le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico che ricadono all'interno della Riserva. Tra i beni elencati al comma 2 figura anche la chiesa di Santa Maria in Siaris-Cerkvica sv. Marije na Pečah. Ai sensi del comma 3, è vietato danneggiare in qualsiasi modo il bene tutelato nonché modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica. Sono ammessi gli interventi di conservazione e valorizzazione concordati con l'Organo gestore e, qualora necessario, con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. L'art. 13 comma 4 lett. c) prevede in particolare che siano ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione e restauro della Chiesa di Santa Maria in Siaris-Cerkvica sv. Marije na Pečah, quali ad esempio la manutenzione straordinaria della copertura, la pulizia interna delle superfici murarie e l'eventuale ricucitura e rinzafo delle fessurazioni, da attuarsi d'intesa con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

La Scheda di intervento III.A.11 Progetto di riqualificazione della chiesetta di Santa Maria in Siaris-Cerkev sv. Marije na Pečah prevede la verifica del degrado dell'immobile con successivo intervento manutentivo sulla copertura, pulizia interna delle superfici murarie ed eventuale ricucitura e rinzafo delle fessurazioni. Si propone l'eventuale ricollocazione di una campana sulla vela del campanile. All'esterno si prevede il restauro delle scalinate esistenti; la ridefinizione delle ghiaie e della vegetazione; la manutenzione della sentieristica d'accesso col ripristino dei muri a secco contenitivi e dei gradini.

Castello di Moccò

Previsioni PCS:

Disciplina prevista all'art. 13 – Patrimonio architettonico, storico-culturale e archeologico. La Riserva persegue le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico che ricadono all'interno della Riserva. Tra i beni elencati al comma 2 figura anche il Castello di Moccò. Ai sensi del comma 3, è vietato danneggiare in qualsiasi modo il bene tutelato nonché modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica. Sono ammessi gli interventi di conservazione e valorizzazione concordati con l'Organo gestore e, qualora necessario, con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. L'art. 13 comma 4 lett d) prevede in particolare un rimando agli artt. 18.7 e 19.3 delle NdA che disciplinano gli interventi negli ambiti del Castello di Moccò-Muhov Grad e della nuova struttura ricettiva **(previsione stralciata MOD_01)**.

ART. 18.7 – ZONA RG 7 – AREA STORICO-ARCHEOLOGICA CASTELLO DI MOCCÒ – MUHOV GRAD

Comma 2: Nell'area è prevista la valorizzazione dei resti storici ed archeologici attraverso un progetto unitario attuabile per fasi che tenga conto delle emergenze storiche, archeologiche ed ambientali esistenti, tramite interventi da concordare con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Comma 3: Nell'area è prevista la pulizia della vegetazione ai fini della conservazione dei ruderi, fatte salve le singole alberature d'alto fusto di evidente qualità naturalistica o storica, quali i filari di ippocastani, i tigli ed altre latifoglie.

Comma 4: I muri di confine e pastini storici andranno conservati ed eventualmente ripristinati per valorizzare la morfologia del colle, divisa tra la sella d'ingresso e pianoro inferiore, il pianoro mediano, il versante ed il pianoro sommitale.

Comma 5: La fruizione dell'area archeologica andrà opportunamente regolata ai fini della conservazione dei ruderi, con la realizzazione di percorsi delimitati e segnalati.

Comma 6: Nell'area inferiore del colle ove permangono i resti del palazzetto signorile denominato Fünfenberg è consentito, previa presentazione di progetto ed autorizzazione da parte dell'Organo gestore, il posizionamento di arredi mobili con finalità di accoglienza.

ART. 19.3 – ZONA RP 3 – NUOVA STRUTTURA RICETTIVA

MOD_01 Si propone lo stralcio della previsione della nuova struttura ricettiva.

Scheda III.A.12 Restauro dell'area storico archeologica del Castello di Moccò-Muhov grad

È prevista la valorizzazione dei resti storici ed archeologici del castello medievale, sito sulla cima del colle, i cui reperti sono identificabili lungo i pendii, del palazzo ed annessi, attraverso un progetto unitario attuabile per fasi che tenga conto delle emergenze storiche, archeologiche ed ambientali esistenti, tramite interventi da concordare con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, nell'area è prevista la pulizia della vegetazione legnosa ai fini della conservazione dei ruderi, fatte salve le singole alberature d'alto fusto di evidente qualità naturalistica e storica, quali i filari di ippocastani, i tigli ed altre latifoglie. I muri di confine e pastini storici andranno conservati ed eventualmente ripristinati per valorizzare la morfologia del colle, divisa tra il pianoro inferiore, il pianoro mediano, il versante ed il pianoro sommitale. La fruizione dell'area archeologica andrà opportunamente regolata ai fini della conservazione dei ruderi, con la realizzazione di percorsi delimitati e segnalati.

Scheda III.A.13 Progetto di costruzione della nuova struttura ricettiva

MOD_02 Si propone lo stralcio della previsione della nuova struttura ricettiva.

Altre emergenze storico-culturali individuate dal PCS

STAGNI E JAZERE sono individuati nella tavola 14-acque. Le jazere oggetto di scheda di intervento (III.A.01a, b e c) sono riportate anche nella Tavola 7 - Interventi di sviluppo e interazioni territoriali. **Le Jazere sono state inserite anche nella TAV 13 PPR PARTE STRATEGICA, in quanto elementi di interesse storico culturale tutelati dall'art. 13 delle NdA MOD_18.**

VALENZE STORICHE individuate nella tav 13 del PCS adottato "Geositi e siti di interesse storico archeologico". In fase istruttoria sono state apportate diverse modifiche:

MOD_18 La Tav 13 è stata rinominata "PPR Parte Strategica e ulteriori siti di interesse storico-culturale"

Lo strato informativo originario "emergenze storiche" è stato modificato come di seguito precisato:

Vengono eliminati 3 punti del crinale, non descritti e non ascrivibili alla categoria in esame;

Vengono aggiunti punti relativi al Cippo Comici, al Cippo confinario dell'800 presso la vetta del Monte Cocusso e alla Grotta delle antiche iscrizioni (questi ultimi due punti sono citati nella scheda III.A.14)

Vengono mantenuti i punti relativi ai resti del capitello della Madonna, all'Antro di Bagnoli – Jama e alle Strutture romane nell'area di Merišče (di quest'ultimo punto viene corretta la posizione che risultava errata).

Conseguentemente nelle NdA questi oggetti vengono citati all'art. 13.

TRINCEE della 1°GM, individuate nella tav 13 Geositi e siti di interesse storico archeologico e rinominata "PPR Parte Strategica e ulteriori siti di interesse storico-culturale", sono soggette alla tutela prevista dall'art. 13 delle NdA (È vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo gli elementi di interesse storico e architettonico individuati al punto precedente; b) modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica)

MULINI lungo il Torrente Rosandra Tav13 - Geositi e siti di interesse storico archeologico rinominata "PPR Parte Strategica e ulteriori siti di interesse storico-culturale" - quelli oggetto di scheda di intervento III.A.09 e III.A.06 sono anche in Tavola 7 - Interventi di sviluppo e interazioni territoriali.

In epoca medievale erano presenti numerosi mulini ad acqua; molti manufatti sono scomparsi, altri sono stati riutilizzati, alcuni permangono sotto forma di tracce. È previsto innanzitutto un lavoro di rilievo, quantificazione ed interpretazione delle tracce ancora presenti, cui eventualmente seguirà un piano d'intervento per la riqualificazione

progressiva del sistema delle vestigia per lotti funzionali, intervenendo con un'attività di consolidamento, pulizia ed eventuale restauro e musealizzazione delle rovine.

ELEMENTI DI CONFINE DISMESSI individuati come punti in tav. 7. Le opere di controllo, segnalazione, presidio, difesa del confine di stato, risalenti alla "Guerra fredda", si trovano diffuse prevalentemente sulla fascia confinaria ed in particolare a monte dell'abitato di Grozzana-Gročana, presso Pesek, ad est di Draga, presso Bottazzo-Botač e sul monte Carso-Griža.

SORGENTI

Fonte Oppia III.A.07: Nell'area sono presenti numerose tracce storiche e materiali dovuti agli interventi idraulici succedutesi nel tempo. Sono evidenti i resti di scavi nella roccia e di una grande diga in pietra i cui blocchi sono sparsi a valle lungo il corso del torrente. La fonte rilascia un getto continuo d'acqua, rallentata dai detriti rimasti dopo le esplosioni effettuate nel secondo dopoguerra. A monte una botola cela un pozzo d'intercettazione. Immediatamente a valle, sempre sulla sinistra orografica è presente una serie di micro terrazzi che si prolunga fino al sentiero principale (CAI n. 1). Va segnalata la presenza nei primi 10–15 m a valle della fonte dell'alga d'acqua dolce *Batrachospermum moniliforme*, unica segnalazione in provincia di Trieste e indicatore di acque pure ed acide (provenienza strati marnoso–arenacei).

(MOD_19) la Tav. Acque viene rinumerata in Tav 16 e vengono inseriti i punti della cascata e della Sorgente Bukovec, già geosito.

Proposte di modifica alle tavole del PCS adottato:

Tav 1 Corografia della Riserva

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

Tav 2 Corografia delle modifiche di perimetro intercorse

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

Tav 3 Zonizzazione della Riserva

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

MOD_21 aggiornata con modifiche alla zonizzazione

Tav 4 Carta della situazione catastale con zonizzazione

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

MOD_21 aggiornata con modifiche alla zonizzazione

Tav 5 Carta degli habitat di interesse comunitario e interesse prioritario Natura 2000 con zonizzazione

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

MOD_21 aggiornata con modifiche alla zonizzazione

Tav 6 Viabilità, sentieristica e sistema della sosta

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

Tav 7 Interventi di sviluppo e interazioni territoriali

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

MOD_22 Interventi modificati:

eliminato intervento III.A.13 e conseguente rinumerazione degli interventi

eliminati due poligoni relativi all'intervento II.A.02 in zona Grozzana

aggiunti punti mancanti relativi all'intervento III.A.14 (ex III.A.15 rinumerato)

Tav 8 Carta delle cavità naturali di particolare valore naturalistico-ambientale o storico-paleontologico

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

Tav 9 Carta degli habitat FVG

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

Tav 10 Carta degli habitat Natura 2000

MOD_20 aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

Tav 11 PPR Parte statutaria-1

MOD_20

MOD_23 Sostituisce la tav 11 – Carta dei vincoli

Viene aggiornata con il nuovo perimetro approvato con DGR 1028/2022

Viene rimosso il layer vincolo archeologico che riporta erroneamente il solo punto della Caverna degli Orsi, senza tener conto del vincolo esteso all'intera particella catastale

Vengono riportati i seguenti layer PPR:

- cavità naturali art. 136 c1 lett a)
- zone di interesse archeologico (caverna degli orsi)
- UC archeologici
- alberi monumentali

- fiumi torrenti e corsi d'acqua

Tav 12 PPR Parte statutaria-2

MOD_24 **NUOVA TAVOLA**

- territori coperti da foreste e da boschi

- articolazione paesaggi

Tav 13 PPR Parte strategica e ulteriori siti di interesse storico culturale

MOD_20

MOD_18

Viene eliminata la strada romana, ora esterna al perimetro della Riserva

Vengono aggiunti:

- **quadro conoscitivo/beniculturali/ beni immobili di valore culturale (Castello di Moccò e Chiesa di santa maria in siaris)**
- **punti mancanti nel layer “emergenze storiche”**
- **layer Ghiacciaie**
- **punto sentiero di accesso al Tabor di Draga**

Vengono mantenuti:

- Layer Mulini
- Layer Vedette
- Layer Trincee
- Layer centro visite

Layer Torrente Rosandra

Si sottolinea il fatto che la parte relativa alla Rete della mobilità lenta è contenuta nella Tav 6 – Viabilità, sentieristica e sistema della sosta che rappresenta gli elementi previsti dal PPR con un grado di dettaglio superiore:

- Ciclovia Adriatica FVG 2;
- Cammino – Itinerario escursionistico “Alpe Adria Trail”;
- Cammino – Itinerario escursionistico “Via Alpina”.

Tav 14 Altri vincoli

MOD_20

MOD_25

Vengono riportati i layer originariamente contenuti nella tav 11

- Cimitero – fascia di rispetto cimiteriale
- Vincolo idrogeologico
- Aree percorse dal fuoco (layer Incendi) **aggiornato sulla base dei dati IRDAT filtrati dal 2009 (con riferimento al 2024), tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 353/2000: art. 10** 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Tav 15 Carta Geomorfologica e Geositi

MOD_20

MOD_26

**Già denominata “Carta dei geositi, dei siti di interesse naturalistico e storico-archeologico”
Viene aggiunto il layer GEOSITI**

-

Tav. 16 Carta delle Acque

MOD_19

MOD_20

Aggiunti il punto della Sorgente Bukovec e della cascata

Tabella di sintesi delle modifiche apportate in fase istruttoria:

MOD_XX	CONTENUTI DELLA MODIFICA
0	Modifica del perimetro
1	Eliminazione della previsione di una nuova struttura ricettiva nelle NdA
2	Eliminazione della scheda III.A.13 Progetto di costruzione della nuova struttura ricettiva
3	Revisione della zonizzazione e delle relative norme per l'area corrispondente all'UC Castelliere del Monte Carso
4	Revisione della zonizzazione e delle relative norme per l'area corrispondente all'UC Tumulo del Monte Cucusso
5	Revisione della zonizzazione e delle relative norme per l'area corrispondente all'UC Sito del Monte Malagrociana
6	Revisione della zonizzazione e delle relative norme per l'area del Monte Goli
7	Revisione delle norme relative alla tutela dei boschi per le zone RN 3 - 4 - 5
8	Divieto generale di allevamento brado suino nell'intero territorio della Riserva
9	Esplicita tutela delle doline, vaschette di dissoluzione, pavimenti calcarei, campi solcati, karren, grize, scannellature
10	Tutela dei geositi applicata in via transitoria alle zone RN, nelle more dell'approvazione del Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) - art. 8 comma 2 delle NdA
11	Collazione di tutte le norme di tipo regolamentare in un unico articolo delle NdA
12	Stralcio delle previsioni di tutela per la Strada romana
13	Introduzione dell'art. 20 comma 3 bis: <i>"Per la viabilità vicinale, agraria e forestale è vietato l'impiego di conglomerato bituminoso"</i>
14	Introduzione dell'art. 18.6 comma 3bis: <i>"Nelle zone RG è vietato alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, fatta eccezione per le zone RG 6 tenendo conto dell'esigenza di consentire le attività sui terreni agricoli purché gli stessi non costituiscano habitat di interesse comunitario."</i>
15	Per tutte le RP (art. 18): <i>"Nei giardini privati e nel verde pubblico è vietato l'impiego di conifere."</i>
16	Integrato articolo 18.3 comma 2 inserendo le seguenti parole: <i>"sono consentiti e favoriti interventi di recupero di aree agricole o pascolive; per la p.c. foglio 3, p. 2208/1 è fatto salvo il parere della Soprintendenza alla luce del vincolo previsto dal DM del Ministro per i Beni culturali e ambientali dd.1.10.1992"</i> . (Caverna degli Orsi)
17	Integrato articolo 17.3 commi 1, 2 e 3: Nella zona RN3 è stato inserito un riferimento alla tutela degli alberi monumentali e gli interventi ammessi e vietati sono stati adeguati alla disciplina di cui all'art. 82 della LR 9/2007 e alle Linee guida di cui alla DGR 28 luglio 2017, n. 1443 e s.m.i. Analogia modifica è stata apportata alla scheda I.A.02
18	Tavola 13 PPR Parte strategica e altri elementi di interesse storico e culturale: Viene eliminata la strada romana, ora esterna al perimetro della Riserva Vengono aggiunti: - beni immobili di valore culturale (Castello di Moccò e Chiesa di Santa Maria in Siaris) - punti mancanti nel layer "emergenze storiche" con riferimento agli elementi di interesse storico culturale tutelati dall'art. 13 delle NdA - layer Ghiacciaie (Jazere) - punto del sentiero di accesso al Tabor di Draga
19	Tavola 16 Carta delle acque: Aggiunti il punto della Sorgente Bukovec e della cascata
20	Aggiornamento del perimetro in tutte le tavole
21	Aggiornamento della zonizzazione nelle tavole 3 – 4 – 5

22	Modifiche alla Tavola 7 interventi di sviluppo e interazioni territoriali: - eliminato intervento III.A.13 (nuova struttura ricettiva) e conseguente rinumerazione degli interventi; - eliminati due poligoni relativi all'intervento II.A.02 in zona Grozzana; - aggiunti alcuni punti mancanti relativi all'intervento III.A.14.
23	Modifiche alla Tavola 11 (già Carta dei vincoli): PPR Parte Statutaria – 1 Viene rimosso il layer vincolo archeologico che riporta erroneamente il solo punto della Caverna degli Orsi, senza tener conto del vincolo esteso all'intera particella catastale Vengono riportati i seguenti layer PPR: - cavità naturali art. 136 c1 lett a) - zone di interesse archeologico (caverna degli orsi) - UC archeologici - alberi monumentali - fiumi torrenti e corsi d'acqua (alvei, fascia di rispetto) - territori coperti da foreste e da boschi
24	Nuova Tavola 12 PPR Parte Statutaria – 2 Riporta l'articolazione dei Paesaggi del bene tutelato
25	Nuova Tavola 14 - Altri vincoli Vengono riportati alcuni layer originariamente contenuti nella tav 11 - Cimitero – fascia di rispetto cimiteriale - Vincolo idrogeologico - Aree percorse dal fuoco (layer Incendi aggiornato dal 2009 al 2023)
26	Tavola 15 Carta geomorfologica e geositi Originariamente denominata "Carta dei geositi, dei siti di interesse naturalistico e storico-archeologico" Viene aggiunto il layer GEOSITI

Elementi funzionali alla conformazione

In relazione alla Rete della mobilità lenta, gli elementi

- Ciclovía Adriatica FVG 2;
- Cammino – Itinerario escursionistico “Alpe Adria Trail”;
- Cammino – Itinerario escursionistico “Via Alpina”

sono contenuti negli strati informativi del piano adottato, vengono rappresentati nella Tavola 6 e hanno un grado di precisione superiore a quanto contenuto in PPR. **In questo caso lo strato informativo di riferimento non è quello del PPR.**

In relazione alla Rete dei beni culturali, oltre agli elementi di PPR Beni immobili di valore culturale (Castello di Moccò e Chiesa di Santa Maria in Sيارis, desunti dagli strati informativi del PPR medesimo-Var1), il PCS adottato e modificato in fase istruttoria tutela all'art. 13 delle NdA ulteriori elementi di interesse storico e culturale, rappresentati nella tavola 13 e contenuti negli strati informativi seguenti **(originali di PCS):**

- Valenze storiche (1. Resto del capitello della Madonna - 2. Cippo Comici - 3. Grotta delle antiche iscrizioni - 4. Cippo confinario dell'800 - 5. Strutture romane nell'area di Merišče)
- Mulini
- Ghiacciaie
- Vedette (1. Vedetta di San Lorenzo - Jezero; 2. Vedetta di Moccò - Zabrežec; 3. Vedetta di Crogole - Kroglje)
- Sentiero di accesso al Tabor
- Trincee prima Guerra Mondiale
- Strada del sale

In relazione alla Rete ecologica, il PCS rappresenta compiuta attuazione delle previsioni relative alla REL.

.